SERIE GENERALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 154° - Numero 275**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 23 novembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco



### Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione



### Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



### Ministero dell'economia e delle finanze

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**



**Ministero dello sviluppo economico**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 novembre 2013.

**Modifica al decreto 23 settembre 2011, con il quale al laboratorio Achem S.r.l., in Dolianova, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 23 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 242 del 17 ottobre 2011, con il quale al laboratorio Achem S.r.l., ubicato in Dolianova (CA), via Zuddas n. 12 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, pervenuta in data 25 ottobre 2013, con la quale comunica di aver variato la denominazione in laboratorio Labanalysis S.r.l. ubicato in Dolianova (CA), via Zuddas n. 12;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 settembre 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 25 ottobre 2013, ha comunicato che il Comitato settoriale di accreditamento in data 18 aprile 2013 ha deliberato il mantenimento dell'accreditamento n. 0451 al laboratorio Labanalysis S.r.l. ubicato in Dolianova (CA), via Zuddas n. 12;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione del laboratorio;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del laboratorio Achem S.r.l. ubicato in Dolianova (CA), via Zuddas n. 12 è modificata in: Labanalysis S.r.l. ubicato in Dolianova (CA), via Zuddas n. 12.

Art. 2.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio Labanalysis S.r.l. ubicato in Dolianova (CA), via Zuddas n. 12 è autorizzato sono le seguenti:
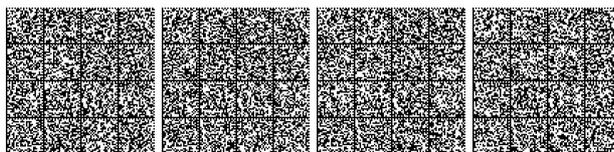
| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Numero di perossidi | Reg. CEE 2568/1991 allegato III |
| Acidità | Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007 |

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2013

*Il Capo Dipartimento:* ESPOSITO

**13A09434**

DECRETO 7 novembre 2013.

**Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini «Paestum», concernente l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 con il quale è stato modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la disposizione transitoria di cui all'art. 73, paragrafo 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria "prevista all'art. 118 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all'art. 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'art. 118 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007." ;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori ineteressati effettuavano tradizionalmente le operazioni di vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle uve delimitata, negli specifici disciplinari non è stata ancora inserita la deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa (ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, lettera *a)* e *b)* del Reg. CE n. 607/2009), mediante l'ordinaria procedura di valutazione e recepimento delle relative domande di modifica prevista dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale;

Considerato altresì che per le predette IGP, ai sensi della citata normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna vendemmiale i produttori interessati non potrebbero più effettuare le operazioni di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di apposita deroga negli specifici disciplinari, la zona di vinificazione verrebbe a corrisponde con quella delimitata di produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la deroga prevista dal citato art. 6, paragrafo 4, 2° capoverso, che consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche al di fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata;

Ritenuto, al fine di non pregiudicare l'attività economica dei sopra citati produttori interessati, di procedere con carattere d'urgenza alla modifica dei disciplinari delle citate IGP per inserire la richiamata deroga, per consentire di effettuare, a partire dalla corrente vendemmia, la vinificazione nelle aree amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata, consentendo ai soggetti rappresentanti i produttori delle IGP in questione ed a questa Amministrazione di avvalersi della procedura transitoria di cui al citato art. 73, paragrafo 2, del Reg. CE n. 607/2009;

Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata alle Regioni ed alle Organizzazioni di categoria vitivinicole, con la quale questo Ministero ha impartito i criteri procedurali per la presentazione delle istanze relative alla modifica dei disciplinari in questione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP "Paestum";

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo tecnico della IGP "Paestum", sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-*bis* del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP;

Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 73, paragrafo 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, in data 29.10.2013 dalla Regione Campania, per conto del soggetto richiedente legittimato che a suo tempo ha presentato a questo Ministero il disciplinare consolidato della IGT dei vini "Paestum" che è stato approvato con il citato decreto ministeriale 30.11.2011, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della predetta IGT "Paestum", al fine di inserire la deroga per consentire la vinificazione o elaborazione dei relativi prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, paragrafo 4, lettera *b)* del Reg. CE n. 607/2009;

Considerato che a seguito dell'esame della predetta domanda da parte di questo Ministero, conformemente alla richiamata procedura semplificata di cui all'art. 73, paragrafo 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, è risultato che la citata richiesta di modifica del disciplinare è risultata conforme all'art. 6, paragrafo 4, lettera *b)* dello stesso Reg. (CE) n. 607/2009;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica "Paestum" in accoglimento della predetta domanda;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP "Paestum" così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Paestum", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, è sostituito con il seguente testo:

"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre è consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31/12/2012.".

Art. 2.

1. La modifica al disciplinare consolidato della IGP "Paestum", di cui all'art. 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

2. La modifica di cui all'art. 1 è applicabile a decorrere dalla campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali scorte di prodotti vitivinicoli provenienti dalle campagne vendemmiali precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2013

*Il Capo Dipartimento:* ESPOSITO

**13A09436**

DECRETO 7 novembre 2013.

**Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini «Pompeiano», concernente l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 con il quale è stato modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la disposizione transitoria di cui all'art. 73, paragrafo 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria "prevista all'art. 118 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all'art. 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'art. 118 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007." ;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori ineteressati effettuavano tradizionalmente le operazioni di vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle uve delimitata, negli specifici disciplinari non è stata ancora inserita la deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa (ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, lettera *a)* e *b)* del Reg. CE n. 607/2009), mediante l'ordinaria procedura di valutazione e recepimento delle relative domande di modifica prevista dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale;

Considerato altresì che per le predette IGP, ai sensi della citata normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna vendemmiale i produttori interessati non potrebbero più effettuare le operazioni di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di apposita deroga negli specifici disciplinari, la zona di vinificazione verrebbe a corrisponde con quella delimitata di produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la deroga prevista dal citato art. 6, paragrafo 4, 2° capoverso, che consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche al di fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata;

Ritenuto, al fine di non pregiudicare l'attività economica dei sopra citati produttori interessati, di procedere con carattere d'urgenza alla modifica dei disciplinari delle citate IGP per inserire la richiamata deroga, per consentire di effettuare, a partire dalla corrente vendemmia, la vinificazione nelle aree amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata, consentendo ai soggetti rappresentanti i produttori delle IGP in questione ed a questa Amministrazione di avvalersi della procedura transitoria di cui al citato art. 73, paragrafo 2, del Reg. CE n. 607/2009;

Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata alle Regioni ed alle Organizzazioni di categoria vitivinicole, con la quale questo Ministero ha impartito i criteri procedurali per la presentazione delle istanze relative alla modifica dei disciplinari in questione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP "Pompeiano";

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo tecnico della IGP "Pompeiano", sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-*bis* del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP;

Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 73, paragrafo 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, in data 29.10.2013 dalla Regione Campania, per conto del soggetto richiedente legittimato che a suo tempo ha presentato a questo Ministero il disciplinare consolidato della IGT dei vini "Pompeiano" che è stato approvato con il citato decreto ministeriale 30.11.2011, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della predetta IGT "Pompeiano", al fine di inserire la deroga per consentire la vinificazione o elaborazione dei relativi prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, paragrafo 4, lettera *b)* del Reg. CE n. 607/2009;

Considerato che a seguito dell'esame della predetta domanda da parte di questo Ministero, conformemente alla richiamata procedura semplificata di cui all'art. 73, paragrafo 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, è risultato che la citata richiesta di modifica del disciplinare è risultata conforme all'art. 6, paragrafo 4, lettera *b)* dello stesso Reg. (CE) n. 607/2009;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica "Pompeiano" in accoglimento della predetta domanda;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP "Pompeiano" così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Pompeiano", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, è sostituito con il seguente testo:

"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre è consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31/12/2012.".

Art. 2.

1. La modifica al disciplinare consolidato della IGP "Pompeiano", di cui all'art. 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

2. La modifica di cui all'art. 1 è applicabile a decorrere dalla campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali scorte di prodotti vitivinicoli provenienti dalle campagne vendemmiali precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2013

*Il Capo Dipartimento:* ESPOSITO

13A09437

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 settembre 2013.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Logistica società cooperativa a r.l.», in Fano, in liquidazione coatta amministrativa.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 14 giugno 2012 n. 390/2012, con il quale la società cooperativa «Logistica Società cooperativa a r.l.», con sede in Fano (PS), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Alberto Fanesi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 1° ottobre 2012, pervenuta in data 30 ottobre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta del 12 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Mauro Marcantoni, nato a Petritoli (FM) il 12 luglio 1965, domiciliato in Campofilone (FM), in Località Cannella, n. 29, in sostituzione del dott. Alberto Fanesi, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

13A09261

DECRETO 30 settembre 2013.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Società Cooperativa Agricola dei Valori», in Potenza Picena, in liquidazione coatta amministrativa.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 14 giugno 2012, n. 389/2012, con il quale la società cooperativa «Società Cooperativa Agricola dei Valori», con sede in Potenza Picena (MC), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Alberto Fanesi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 1° ottobre 2012, pervenuta in data 16 ottobre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato;

Vista la proposta del 12 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Arrigo Silvestri, nato ad Ascoli Piceno il 1° gennaio 1970 e domiciliato in San Benedetto del Tronto (AP), via Carso, n. 36, in sostituzione del dott. Alberto Fanesi, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

*D'Ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

**13A09262**

DECRETO 30 settembre 2013.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «D.A.D.A. Società Cooperativa a r.l.», in Cervasca, in liquidazione coatta amministrativa.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 2000, n. 247/2000, con il quale la società cooperativa «D.A.D.A. Società Cooperativa a r.l.», con sede in Cervasca (CN), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Maurizio Zucchini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota in data 25 gennaio 2013, ai sensi dell'art. 37 l. fall.;

Visto che con la nota suddetta del 25 gennaio 2013, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato contestualmente comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;

Vista la proposta del 12 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la revoca della nomina a commissario liquidatore dell'avv. Maurizio Zucchini;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 l. fall.;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Maurizio Zucchini, già nominato commissario liquidatore della società «D.A.D.A. Società Cooperativa a r.l.», con sede in Cervasca (CN), con decreto ministeriale 8 novembre 2000, n. 247/2000, ai sensi dell'art. 37 l. fall., è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Luca Delfino, nato a Cuneo il 25 novembre 1977 e domiciliato in Busca (CN), via San Bernardo n. 1, in sostituzione dell'avv. Maurizio Zucchini, revocato.
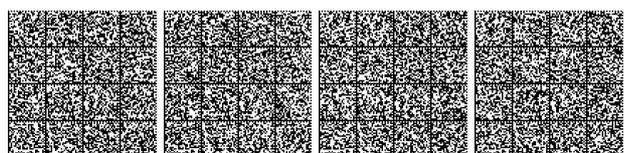
Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

*D'Ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

**13A09263**

---

DECRETO 30 settembre 2013.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Pega Logistics Società Cooperativa siglabile Pega Logistics S.C.», in Torino, in liquidazione coatta amministrativa.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 20 febbraio 2012, n. 139/2012, con il quale la società cooperativa «Pega Logistics Società Cooperativa siglabile Pega Logistics S.C.», con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è stato nominato commissario liquidatore il dott. Antonio D'Agostino;

Vista la nota del 23 aprile 2012, con la quale il suddetto ha rinunciato all'incarico;

Visto il decreto direttoriale 5 luglio 2012, n. 570/2012, con il quale il dott. Cesidio Maria Rosario Porreca ne è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Antonio D'Agostino;

Vista la nota del 27 novembre 2012, pervenuta in data 13 dicembre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta del 12 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Liviano Sinopoli, nato a Bologna il 28 ottobre 1975, domiciliato in Torino via Amedeo Avogadro n. 26, in sostituzione del dott. Cesidio Maria Rosario Porreca, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

*D'Ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

**13A09264**

---

DECRETO 30 settembre 2013.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale Medusa», in Fiuggi, in liquidazione coatta amministrativa.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 26 giugno 2011, n. 297, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Sociale Medusa», con sede in Fiuggi (FR), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Alessandro Ridolfi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 28 febbraio 2013, pervenuta in data 19 marzo 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli.

Vista la proposta del 12 luglio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Anna Caterina Miraglia, nata a Sapri (SA) il 26 luglio 1957, domiciliata in Roma via Riboty, n. 26, in sostituzione del dott. Alessandro Ridolfi, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

**13A09274**

---

DECRETO 2 ottobre 2013.

**Decadenza dai benefici per l'impresa Mediapolis S.p.a., in Ivrea, agevolata ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 2, commi 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, e in particolare la lettera *d)* recante la definizione di Patto territoriale;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata 21 marzo 1997, n. 29, 11 novembre 1998, n. 127, 17 marzo 2000, n. 31, e 22 giugno 2000, n. 69;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area, pubblicato in GURI del 29 luglio 1998, n. 175, e in particolare il punto 2.4, lett. *A)*, che per i patti territoriali al secondo capoverso prevede: «per le spese ammissibili e per le relative iniziative imprenditoriali sono applicati i criteri previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla legge 488/92 e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile Unico del Contratto d'area e del Soggetto Responsabile del Patto territoriale, ai sensi del citato D.M. del 31 luglio 2000, n. 320, approvato con decreto direttoriale n. 115374 del 4.4.2002;

Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26, inerente la regionalizzazione dei Patti territoriali;

Vista la Convenzione per la gestione in service relativa alla regionalizzazione dei Patti territoriali stipulata tra il Ministero delle attività produttive e la Regione Piemonte;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 29, comma 2, che al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Considerato che nell'ambito del Patto Territoriale del Canavese, i cui esiti istruttori sono stati approvati con il decreto n. PT 1067 del 31/05/1999, è stato concesso all'impresa Mediapolis S.p.a. con sede in via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (TO), un contributo in conto impianti pari a euro 6.283.731,09 riguardante un programma di investimenti per complessivi euro 42.131.520,91;

Visto il proprio decreto n. 3494 del 20/12/2004, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 7558 in data 12/01/2005 e successivo decreto n. 5096 del 21/12/2005, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 9406 in data 04/01/2006 con i quali si è provveduto ad impegnare in favore della Cassa Deposti e Prestiti S.p.A. l'importo di euro 4.151.280,56 per la realizzazione della presente iniziativa;

Considerato che a fronte del suddetto contributo sono state effettuate a favore dell'impresa erogazioni per il complessivo ammontare di euro 1.382.038,66 a titolo di anticipazione e garantita dalla relativa polizza fidejussioria;

Considerato che da parte dell'impresa, alla data di entrata in vigore del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, non sono state richieste erogazioni a titolo di avanzamento;

Considerato che sussistono quindi le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con il citato decreto n. PT 1067 del 31/05/1999;

Presa visione delle Visure Camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell'impresa originaria beneficiaria;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alla singola impresa, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 19 marzo 2012, al n. 3 del foglio 265, di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Decreta:

Art. 1.

*Revoca delle agevolazioni*

Per le motivazioni riportate in premessa sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'impresa Mediapolis S.p.a. C. P. Iva 06062620015 con sede in via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (TO);

Art. 2.

*Recupero delle somme*

È disposto il recupero della somma di euro 1.382.038,66, pari all'importo complessivo erogato. L'impresa Mediapolis S.p.a. dovrà restituire la relativa somma percepita a titolo di anticipazione gravata degli interessi calcolati con le modalità indicate dalla circolare del 02 dicembre 2011, n. 42932, integrata con la circolare del 31 gennaio 2012, n. 3967, successivamente modificata con la circolare del 21 giugno 2012, n. 21614, maggiorata di 5 punti percentuali calcolati dalla data di ciascuna erogazione alla data dell'effettiva restituzione.

La restituzione dovrà avvenire mediante versamento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Provvedimento in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, da effettuarsi presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, sul Capo XVIII, Capitolo 3592, art. 22, specificandone la causale così come di seguito descritto: «restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione all'impresa (indicare la ragione sociale dell'impresa) secondo quanto disposto dall'art. 2 del Decreto (indicare il numero e la data del presente Provvedimento)».

La relativa quietanza in originale dovrà essere trasmessa tempestivamente a questo Ministero.

In mancanza della restituzione degli importi dovuti, il Ministero procederà al recupero coattivo della somma comprensiva degli interessi, a carico dell'impresa o del fidejussore, fino al raggiungimento di quanto spettante.

Art. 3.

*Somme in economia*

L'importo di euro 4.151.280,56, reso disponibile in esito al presente provvedimento, è da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato. (Impegno UCB n. 9406 in data 04/01/2006 esercizio di provenienza anno 2005).

Art. 4.

*Clausola di ricorribilità*

Avverso il presente provvedimento, per lesione dei pretesi interessi illegittimi, è possibile proporre ricorso al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesioni di diritti soggettivi.

Il presente decreto viene trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio.

Roma, 2 ottobre 2013

*Il direttore generale:* SAPPINO

**13A09443**

---

DECRETO 14 ottobre 2013.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Electra Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Imola, in liquidazione coatta amministrativa.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2008, n. 201/2008, con il quale la società cooperativa «Electra Piccola Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Imola (BO), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Piercarlo Rossi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 3 dicembre 2012, pervenuta in data 17 dicembre 2012, con la quale citato commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta del 26 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Michela Orsini, nata a Bologna il 2 agosto 1964, ivi domiciliata in

Via Farini, n. 2, in sostituzione del dott. Piercarlo Rossi, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 ottobre 2013

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

**13A09260**

DECRETO 14 ottobre 2013.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Il Girasole cooperativa sociale onlus», in San Lucido, in liquidazione coatta amministrativa.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 4 luglio 2012, n. 565/2012, con il quale la società cooperativa «Il Girasole - Cooperativa Sociale ONLUS», con sede in San Lucido (CS), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Giovanni Rapone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 17 gennaio 2013, pervenuta in data 30 gennaio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico;

Vista la proposta del 15 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore della società in premessa la dott.ssa Maria Angela Baldo, nata a Cosenza il 17 giugno 1962, ivi domiciliata in Via Brenta, n. 24, in sostituzione del rag. Giovanni Rapone, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 ottobre 2013

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

**13A09273**

DECRETO 18 ottobre 2013.

**Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 2, commi 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, e in particolare la lettera *d)* recante la definizione di Patto territoriale;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata 21 marzo 1997, n. 29, 11 novembre 1998, n. 127, 17 marzo 2000, n. 31, e 22 giugno 2000, n. 69;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area, pubblicato in GURI del 29 luglio 1998, n. 175, e in particolare il punto 2.4, lett. *A)*, che per i patti territoriali al secondo capoverso prevede: «per le spese ammissibili e per le relative iniziative imprenditoriali sono applicati i criteri previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla legge 488/92 e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile Unico del Contratto d'area e del Soggetto Responsabile del Patto territoriale, ai sensi del citato D.M. del 31 luglio 2000, n. 320, approvato con decreto direttoriale n. 115374 del 4 aprile 2002;

Viste la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26, inerente la regionalizzazione dei Patti territoriali;

Viste le Convenzioni per la gestione in service relative alla regionalizzazione dei Patti territoriali stipulate tra il Ministero delle attività produttive e le Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 29, comma 2, che al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Visti i decreti di approvazione dei Patti Territoriali, i decreti di approvazione degli esiti istruttori e i successivi decreti di impegno relativi alle imprese di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che sono state effettuate a favore delle imprese ricomprese nel citato elenco, erogazioni per il complessivo ammontare di euro 5.713.072,03 a titolo di anticipazione e garantite dalle relative polizze fidejussorie, di cui un importo pari a 4.238.411,08 erogato in contabilità speciale e un importo pari a 1.474.660,95 erogati in contabilità ordinaria;

Considerato che da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, non sono state richieste erogazioni a titolo di avanzamento;

Considerato che sussistono le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con i provvedimenti indicati nel citato elenco;

Presa visione delle Visure Camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell'impresa originaria beneficiaria;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione di legge, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 19 marzo 2012, al n. 3 del foglio 265, di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Decreta:

Art. 1.

*Revoca delle agevolazioni*

Per le motivazioni riportate in premessa sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

*Recupero delle somme*

È disposto il recupero della somma di euro 5.713.072,03, pari all'importo complessivo delle singole quote erogate per ciascuna impresa. Ciascuna impresa inserita nell'allegato elenco, dovrà restituire la relativa somma percepita a titolo di anticipazione gravata degli interessi calcolati con le modalità indicate dalla circolare del 2 dicembre 2011, n. 42932, integrata con la circolare del 31 gennaio 2012, n. 3967, successivamente modificata con la circolare del 21 giugno 2012, n. 21614, maggiorata di 5 punti percentuali calcolati dalla data di ciascuna erogazione alla data dell'effettiva restituzione.

La restituzione dovrà avvenire mediante versamento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Provvedimento in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, da effettuarsi presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, sul Capo XVIII, Capitolo 3592, art. 22, specificandone la causale così come di seguito descritto: «restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione all'impresa (indicare la ragione sociale dell'impresa) secondo quanto disposto dall'art. 2 del Decreto (indicare il numero e la data del presente Provvedimento)».

La relativa quietanza in originale dovrà essere trasmessa tempestivamente a questo Ministero.

In mancanza della restituzione degli importi dovuti, il Ministero procederà al recupero coattivo della somma comprensiva degli interessi, a carico dell'impresa o del fidejussore, fino al raggiungimento di quanto spettante.

Art. 3.

*Somme in economia*

L'importo di euro 7.922.296,80, pari alla differenza tra il contributo impegnato e il contributo erogato in contabilità ordinaria reso disponibile a valere sui capitoli 7342 e 7445 in esito al presente provvedimento, è da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato.

Art. 4.

*Clausola di ricorribilità*

Avverso il presente provvedimento, per lesione dei pretesi interessi illegittimi, è possibile proporre ricorso al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesioni di diritti soggettivi.

Roma, 18 ottobre 2013

*Il direttore generale:* SAPPINO
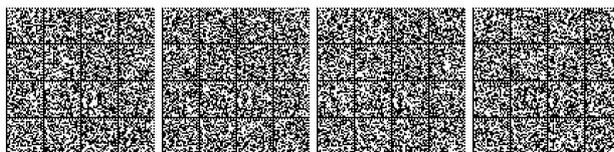
ALLEGATO

Allegato al D.D. n. 2696 del 18 ottobre 2013

| N. | Regione patto | Denominazione patto | Titolo modulo | Data D.M. di approvazione del patto | Ragione sociale del Soggetto Responsabile | Ragione sociale beneficiario finale | Partita Iva/Codice fiscale | Contributo concesso (euro) | n° D.M. d'impegno | Data D.M. d'impegno | n° Registrazione UCB DM d'impegno | Data registrazione UCB | Contributo attuale (euro) | Esercizio di provenienza | Contributo erogato (euro) | Data valuta | Importo delle economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRUZZO | COMUNITA' MONTANA PELIGNA | Patto Base | 28/11/2000 | COMUNITA' MONTANA PELIGNA | ARTISTIC ITALIAN STYLE (EX ARREDO 2001) | 01580050662 | 509.742,96 | 3494 (CL2) | 20/12/2004 | 7558 | 12/01/2005 | 254.613,26 | 2003 | 255.129,70 | 14/04/2003 | 254.613,26 |
| 2 | ABRUZZO | COMUNITA' MONTANA PELIGNA | Patto Base | 28/11/2000 | COMUNITA' MONTANA PELIGNA | IAZZETTA C. S.R.L. | 05886030633 | 694.634,53 | 3494 (CL2) | 20/12/2004 | 7558 | 12/01/2005 | 463.089,69 | 2003 | 231.544,84 | 04/04/2003 | 463.089,69 |
| 3 | ABRUZZO | COMUNITA' MONTANA PELIGNA | Patto Base | 28/11/2000 | COMUNITA' MONTANA PELIGNA | PAMA S.P.A. (EX PIACENTINI & CO S.R.L. - EX DICAM PLAST) | 02213650605 | 463.778,30 | 3494 (CL2) | 20/12/2004 | 7558 | 12/01/2005 | 231.889,15 | 2003 | 231.889,15 | 09/04/2003 | 231.889,15 |
| 4 | CAMPANIA | CILENTO | Patto Base | 27/02/2004 | SISTEMA CILENTO S.C.P.A. | ARCO IRIS S.A.S. DI CROCCO GUGLIELMO | 03542980655 | 397.110,07 | 3492 | 20/12/2004 | 7413 | 05/01/2005 | 138.926,76 | 2004 | | | 138.926,76 |
| | | | | | | | | | 4633 | 03/08/2005 | 4258 | 05/08/2005 | 258.183,31 | 2005 | 132.370,02 | 16/11/2007 | 125.813,29 |
| 5 | CAMPANIA | CILENTO | Patto Base | 27/02/2004 | SISTEMA CILENTO S.C.P.A. | LA TORRETTA S.R.L. | 05964030638 | 1.583.572,03 | 3492 | 20/12/2004 | 7413 | 05/01/2005 | 554.003,90 | 2004 | | | 554.003,90 |
| | | | | | | | | | 4633 | 03/08/2005 | 4258 | 05/08/2005 | 1.029.568,13 | 2005 | 395.893,01 | 09/02/2006 | 633.675,12 |
| 6 | CAMPANIA | CILENTO | Patto Base | 27/02/2004 | SISTEMA CILENTO S.C.P.A. | MONDELLI RAFFAELE | 03309730657 | 63.777,63 | 3492 | 20/12/2004 | 7413 | 05/01/2005 | 22.312,25 | 2004 | | | 22.312,25 |
| | | | | | | | | | 4633 | 03/08/2005 | 4258 | 05/08/2005 | 41.465,38 | 2005 | 31.888,81 | 30/08/2006 | 9.576,57 |
| 7 | CAMPANIA | CILENTO | Patto Base | 27/02/2004 | SISTEMA CILENTO S.C.P.A. | PORTICELLO S.R.L. | 03431110653 | 602.736,30 | 3492 | 20/12/2004 | 7413 | 05/01/2005 | 210.863,96 | 2004 | | | 210.863,96 |
| | | | | | | | | | 4633 | 03/08/2005 | 4258 | 05/08/2005 | 391.872,35 | 2005 | 301.368,15 | 10/07/2007 | 90.504,20 |
| 8 | CAMPANIA | CILENTO | Patto Base | 27/02/2004 | SISTEMA CILENTO S.C.P.A. | TECNOMATIC VENDING INTERNATIONAL S.R.L. | 03716091214 | 438.527,79 | 3492 | 20/12/2004 | 7413 | 05/01/2005 | 153.416,52 | 2004 | | | 153.416,52 |
| | | | | | | | | | 4633 | 03/08/2005 | 4258 | 05/08/2005 | 285.111,27 | 2005 | 146.175,93 | 07/12/2009 | 138.935,34 |
| 9 | CAMPANIA | DEL PARTENIO | Patto Base | 20/12/2001 | COMUNITA' MONTANA DEL PARTENIO | AZ. AGR. GIULIA DI ANGELO FREDA E C. S.A.S. | 01886730645 | 851.936,97 | 3494 (CL2) | 20/12/2004 | 7558 | 12/01/2005 | 425.968,48 | 2003 | 425.968,49 | 12/12/2002 | 425.968,48 |
| 10 | CAMPANIA | TABURNO | Patto Base | 21/12/2004 | COMUNITA' MONTANA DEL TABURNO | TOMAIFICIO CENTRO SUD DI PISCITELLI A. & C. S.A.S. | 02016220614 | 1.279.579,35 | 3492 | 20/12/200 | 7413 | 05/01/2005 | 1.173.378,56 | 2004 | 426.526,45 | 07/04/2009 | 746.852,11 |
| | | | | | | | | | 4633 | 03/08/2005 | 4258 | 05/08/2005 | 106.200,80 | 2005 | | | 106.200,80 |
| 11 | CAMPANIA | SELE - TANAGRO | Patto Base | 29/01/1999 | SVILUPPO SELE TANAGRO S.p.A. | PARISI AMEDEO D.I. | 00457810653/PRSMDA51H09G292Y | 619.748,28 | 3494 (CL2) | 20/12/2004 | 7558 | 12/01/2005 | 309.874,14 | 2003 | 309.874,14 | 14/05/2002 | 309.874,14 |
| 12 | MOLISE | DEL MATESE | Patto Base | 11/04/2001 | PATTO TERRITORIALE MATESE PER L'OCCUPAZIONE S.C.P.A. | SPINA GIOVANNI D.I. | 01000160703 | 35.790,46 | 3494 (CL2) | 20/12/2004 | 7558 | 12/01/2005 | 17.895,23 | 2003 | 17.895,23 | 18/02/2002 | 17.895,23 |
| 13 | PIEMONTE | VAL BORMIDA - ALTA LANGA | Patto Base | 12/04/2001 | SOCIETA' CONSORTILE A R. L. LANGHE MONFERRATO ROERO | BRIC S. ANTONIO S.A.S. DI DE CAPITANI DI VIMERCATE G. | 02754090047 | 615.177,64 | 3494 (CL2) | 20/12/2004 | 7558 | 12/01/2005 | 307.588,82 | 2003 | 307.588,82 | 27/05/2002 | 307.588,82 |
| 14 | SARDEGNA | BASSO SULCIS | Patto Base | 27/04/2001 | COMUNE DI SANT'ANTIOCO | CASULA MARIA D.I. | CSLMRA45R46D287R | 100.538,66 | 3494 (CL2) | 20/12/2004 | 7558 | 12/01/2005 | 50.269,33 | 2003 | 50.269,33 | 06/06/2002 | 50.269,33 |
| 15 | SARDEGNA | THARROS 2000 - AGRICOLTURA E PESCA | Patto Base | 11/05/2001 | PROVINCIA DI ORISTANO - ASSESSORATO ALLA PROGRAMMAZIONE | CUBADDA FRANCESCO | 004840209537/CBDFNC61R18I605Q | 66.416,36 | 3494 (CL2) | 20/12/2004 | 7558 | 12/01/2005 | 33.208,24 | 2003 | 33.208,12 | 15/01/2003 | 33.208,24 |
| 16 | SICILIA | ISOLE EOLIE | Patto Base | 20/12/2001 | SVILUPPO EOLIE S.r.l. | PROGETTO EOLIE S.A.S. DI GIUFFRE' DOMENICO (ex PROGETTO EOLIE S.A.S.DI VIZZARI FRANCESCO) | 02154660837 | 150.805,41 | 3494 (CL2) | 20/12/2004 | 7558 | 12/01/2005 | 75.402,70 | 2003 | 75.402,71 | 31/10/2003 | 75.402,70 |
| 17 | SICILIA | PANTELLERIA E ISOLE DEL MEDITERRANEO | Patto Base | 27/11/2000 | SOCIETA' DI SVILUPPO ISOLE DEL MEDITERRANEO SOC. CONSORTILE A R.L. | MIRAMARE VILLAGE | 00329270813 | 2.136.892,07 | 3494 (CL2) | 20/12/2004 | 7558 | 12/01/2005 | 1.068.859,20 | 2003 | 1.068.032,87 | 14/11/2001 | 1.068.859,20 |
| 18 | SICILIA | PROVINCIA DI CALTANISSETTA | Patto Base | 30/04/2001 | CALTANISSETTA AGRICOLTURA & SVILUPPO S.C.P.A. | ORONATURA S.R.L. (EX BIO CHIMICA S.R.L.) | 01562620854 | 767.325,84 | 3494 (CL2) | 20/12/2004 | 7558 | 12/01/2005 | 383.662,92 | 2003 | 383.662,92 | 02/03/2004 | 383.662,92 |
| 19 | SICILIA | PROVINCIA DI CALTANISSETTA | Patto Base | 30/04/2001 | CALTANISSETTA AGRICOLTURA & SVILUPPO S.C.P.A. | CAMPANARO EMANUELE D.I. | 01529170852 | 80.877,15 | 3494 (CL2) | 20/12/2004 | 7558 | 12/01/2005 | 80.877,15 | 2003 | 40.438,58 | 18/01/2005 | 40.438,57 |
| 20 | SICILIA | PROVINCIA DI CALTANISSETTA | Patto Base | 30/04/2001 | CALTANISSETTA AGRICOLTURA & SVILUPPO S.C.P.A. | COOP. AGRICOLA LA RINASCITA | 80002670851 | 773.523,32 | 3494 (CL2) | 20/12/2004 | 7558 | 12/01/2005 | 515.811,32 | 2003 | 257.712,00 | 10/04/2003 | 515.811,32 |
| 21 | SICILIA | PROVINCIA DI CALTANISSETTA | Patto Base | 30/04/2001 | CALTANISSETTA AGRICOLTURA & SVILUPPO S.C.P.A. | LO BUE GIUSEPPE D.I. | LBOGPP47R14I644G | 387.342,67 | 3494 (CL2) | 20/12/2004 | 7558 | 12/01/2005 | 193.671,33 | 2003 | 193.671,34 | 28/01/2003 | 193.671,33 |
| 22 | SICILIA | PROVINCIA DI CALTANISSETTA | Patto Base | 30/04/2001 | CALTANISSETTA AGRICOLTURA & SVILUPPO S.C.P.A. | NOVA AGRICOLA SOC. COOP. A R.L. | 00373300854 | 563.970,93 | 3494 (CL2) | 20/12/2004 | 7558 | 12/01/2005 | 375.980,62 | 2003 | 187.990,31 | 24/03/2003 | 375.980,62 |
| 23 | SICILIA | PROVINCIA DI CALTANISSETTA | Patto Base | 30/04/2001 | CALTANISSETTA AGRICOLTURA & SVILUPPO S.C.P.A. | SALUCI ROSARIA D.I. | SLCRSR50P43D960C | 56.706,97 | 3494 (CL2) | 20/12/2004 | 7558 | 12/01/2005 | 28.353,48 | 2003 | 28.353,49 | 06/02/2004 | 28.353,48 |
| 24 | SICILIA | PROVINCIA DI CALTANISSETTA | Patto Base | 30/04/2001 | CALTANISSETTA AGRICOLTURA & SVILUPPO S.C.P.A. | SPANO GIUSEPPE D.I. | SPNGPP41H01D267Z | 103.265,56 | 3494 (CL2) | 20/12/2004 | 7558 | 12/01/2005 | 68.843,71 | 2003 | 34.421,85 | 24/03/2003 | 68.843,71 |
| 25 | SICILIA | PROVINCIA DI CALTANISSETTA | Patto Base | 30/04/2001 | CALTANISSETTA AGRICOLTURA & SVILUPPO S.C.P.A. | VERNICCIO GIUSEPPE D.I. | VRNGPP60M09D960A | 80.877,15 | 3494 (CL2) | 20/12/2004 | 7558 | 12/01/2005 | 40.438,58 | 2003 | 40.438,57 | 19/07/2002 | 40.438,58 |
| 26 | SICILIA | RAGUSA | Patto Base | 27/11/2000 | SO.SV.I. S.r.l. | R.I.U. DI LACOGNATA GIOVANNI & C. S.N.C. (C.O.G.E.A.) | 00808270888 | 210.714,41 | 3494 (CL2) | 20/12/2004 | 7558 | 12/01/2005 | 105.357,21 | 2003 | 105.357,20 | 04/06/2002 | 105.357,21 |
| | | | | | Totale complessivi | | | 13.635.368,81 | | | | | 9.396.957,75 | | 5.713.072,03 | | 7.922.296,80 |

13A09442

DECRETO 6 novembre 2013.

**Estensione del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia nel settore elettrico.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/07) ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), stabilisce un regime di salvaguardia per i clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di tutela di cui al comma 2 della medesima legge, ossia tra i clienti domestici e tra le imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro e che si trovano senza fornitore o che non abbiano scelto il proprio fornitore;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007, n. 731, recante modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia, che prevede lo svolgimento di gare per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 febbraio 2008, recante proroga dei termini, in prima applicazione, per l'avvio del servizio di salvaguardia di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, recante estensione transitoria del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia nel settore elettrico e introduzione di un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili da parte degli esercenti il servizio di salvaguardia, connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili;

Visto il documento di consultazione dell'Autorità DCO 396/13, recante, tra l'altro, proposte di riduzione delle aree territoriali da 12 ad 11, di ridefinizione del meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili nei confronti dei clienti non disalimentabili e di estensione del periodo di erogazione del servizio di salvaguardia da 2 a 3 anni;

Vista la delibera dell'Autorità del 3 ottobre 2013 436/2013/I/EEL, recante proposta al Ministro dello sviluppo economico circa la modifica delle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 125, con riferimento all'estensione del periodo di erogazione del servizio di salvaguardia a decorrere dall'anno 2014, al fine di consentire agli esercenti la salvaguardia una migliore gestione del fenomeno della morosità della clientela, avendo a disposizione un tempo più lungo per l'implementazione di opportune attività di recupero del credito;

Considerato che la morosità dei clienti in regime di salvaguardia si manifesta in rapida crescita e presenta elementi che eccedono il rischio proprio delle attività di vendita, anche in relazione alla natura non disalimentabile del carico;

Considerato che l'estensione della durata del servizio di salvaguardia a 3 anni, per un ulteriore periodo di assegnazione, possa offrire elementi di valutazione utili, anche con riguardo a possibili effetti sulle dinamiche di sviluppo del mercato;

Ritenuto opportuno prevedere l'estensione transitoria da due a tre anni del periodo del servizio di salvaguardia da aggiudicare in esito alle procedure concorsuali che avranno luogo entro la fine dell'anno 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio di salvaguardia aggiudicato in esito a procedure concorsuali, svolte entro il mese di novembre 2013, ha durata triennale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014.

2. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 novembre 2013

*Il Ministro:* ZANONATO

**13A09448**

DECRETO 7 novembre 2013.

**Autorizzazione alla società «Eucert S.r.l.», in Firenze ad esercitare l'attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", in particolare l'art. 4 (At-

tuazione del capo 11 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana S. O. n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine ed in particolare all'articolo I l ;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/20082";

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accrediti» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchina che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

Vista l'istanza della società EUCERT Srl del 19/08/2013, volta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in accordo alle procedure previste all'art. 9, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettera *a)* (Esame CE del tipo);

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 28 giugno 2013, in data 03/07/2013, prot. n. 111799 con la quale è rilasciato alla società EUCERT Srl, l'accreditamento per i punti 16,17 dell'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE (macchine): Modulo B allegato IX;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. La società EUCERT Srl con sede legale in via G. Paisiello, 152 - 50144 Firenze, è autorizzata ad esercitare l'attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, per le seguenti categorie di macchine di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV -Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette si attiene alle disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

4. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione, al pari dell'accreditamento rilasciato il 28 giugno 2013, ha validità per 4 anni ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

2. L'organismo versa al Ministero dello Sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di rideterminazione delle tariffe di cui al decreto del ministero delle Attività produttive in data 27 dicembre 2002, pub-

blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 2004, e delle relative modalità di versamento previsto all'art. 11, comma 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 7 novembre 2013

*p. il Ministero dello sviluppo economico*
*Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa*
VECCHIO

*p. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali*
*Il direttore generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro*
ONELLI

**13A09438**

---

DECRETO 7 novembre 2013.

**Autorizzazione alla società «Iset S.r.l.», in Moglia ad esercitare l'attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella *gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana S. O. n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine ed in particolare all'art. 11;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchina che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

Vista l'istanza della società ISET Srl del 23/08/2013, volta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in accordo alle procedure previste all'art. 9, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettera *a)* (Esame CE del tipo);

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 28 giugno 2013, in data 03/07/2013, prot. n. 111799 con la quale è rilasciato alla società ISET Srl, l'accreditamento per i punti 1,1.1,1.2,1.4,4,4.1,4.2,8,9,13,16,17,22, 23 dell'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE (macchine): Modulo B allegato IX;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. La società ISET Srl con sede legale in via Donatori di sangue, 9 – 46024 Moglia (MN), è autorizzata ad esercitare l'attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, per le seguenti categorie di macchine di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili. dei tipi seguenti:

1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.4. seghe a lama (e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio. con tavola o supporto del pezzo fissi: o a movimento alternato;

4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo del metalli, a carico e scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

13. Benne di raccolta dì rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette si attiene alle disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

4. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione, al pari dell'accreditamento rilasciato il 28 giugno 2013, ha validità per 4 anni ed è notificata alla Commissione europea.

2.La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

2. L'organismo versa al Ministero dello Sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di rideterminazione delle tariffe di cui al decreto del ministero delle Attività produttive in data 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 2004, e delle relative modalità di versamento previsto all'art. 11, comma 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 7 novembre 2013

*p. il Ministero dello sviluppo economico Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica*
VECCHIO

*p. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il direttore generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro*
ONELLI

**13A09439**

---

DECRETO 7 novembre 2013.

**Autorizzazione alla società «Icepi S.p.a.», in Piacenza, ad esercitare l'attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», in particolare l'art. 4 (attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana supplemento supplemento ordinario n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine ed in particolare all'art. 11;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la convenzione, del 22 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchina che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

Vista l'istanza della società ICEPI SpA del 4 settembre 2013, volta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in accordo alle procedure previste all'art. 9, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettera *a)* (esame CE del tipo);

Acquisita la delibera del comitato settoriale di accreditamento per gli Organismi notificati di Accredia del 20 giugno 2012, in data 28 giugno 2012, prot. n. 148184 con la quale è rilasciato alla società ICEPI SpA, l'accreditamento per i punti 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12.1, 12.2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dell'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE (macchine): modulo B allegato IX modulo H (allegato *X)*;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. La società ICEPI SpA, con sede legale in via Paolo Belizzi n. 29/31/33 - 29122 Piacenza, è autorizzata ad esercitare l'attività di certificazione relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX e garanzia qualità totale, modulo H di cui allegato X, per le seguenti categorie di macchine di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche

simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e a scarico manuale;

1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e a scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e a scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1. locomotive e benne di frenatura;

12.2. armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli;

17. Apparecchi per il sollevamento;

18. Apparecchi portatili a carica esplosiva;

19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone;

20. Ripari mobili automatici;

21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza;

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS);

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette si attiene alle disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

4. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione, ha validità fino al 19 giugno 2016, data di scadenza dell'accreditamento ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'organismo di certificazione.

2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di rideterminazione delle tariffe di cui al decreto del Ministero delle attività produttive in data 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 2004, e delle relative modalità di versamento previsto all'art. 11, comma 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 7 novembre 2013

*p. il Ministero dello sviluppo economico Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa*
VECCHIO

*p. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali Il direttore generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro*
ONELLI

**13A09440**

DECRETO 7 novembre 2013.

**Autorizzazione alla società «Icim S.p.a.», in Sesto San Giovanni, ad esercitare l'attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», in particolare l'art. 4 (attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana supplemento ordinario n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine ed in particolare all'art. 11;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la convenzione, del 22 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchina che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

Vista l'istanza della società ICIM SPA del 18 ottobre 2013, volta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in accordo alle procedure previste all'art. 9, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettera *a)* (esame CE del tipo);

Acquisita la delibera del comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia del 9 marzo 2012, in data 15 marzo 2012, prot. n. 66297, con la quale è rilasciato alla società ICIM SPA, l'accreditamento per i punti 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12.1, 12.2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 dell'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE (macchine): modulo B allegato IX;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. La società ICIM SPA, con sede legale in piazza Don Enrico Mapelli n. 75 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano), è autorizzata ad esercitare l'attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, per le seguenti categorie di macchine di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche

simili o per la lavorazione della carne e dì materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1. seghe a lama(e) In posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dai tipi seguenti:

4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno a di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno,

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a Iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12, Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1. locomotive e benne di frenatura;

12.2. armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per Il fissaggio o altre macchine ad impatto.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo si attiene alle disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

4. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione, al pari dell'accreditamento rilasciato il 9 marzo 2012, ha validità fino al 2 dicembre 2015 ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

2. L'organismo versa al Ministero dello Sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di rideterminazione delle tariffe di cui al decreto del Ministero delle attività produttive in data 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 2004, e delle relative modalità di versamento previsto all'art. 11, comma 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della

presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 7 novembre 2013

*p. il Ministero dello sviluppo economico*
*Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa*
VECCHIO

*p. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali*
*Il direttore generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro*
ONELLI

**13A09441**

DECRETO 14 novembre 2013.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Penta Costruzioni S.c.a r.l.», in Catanzaro, in liquidazione coatta amministrativa.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 2013, n. 51/2013, con il quale la società cooperativa «Penta Costruzioni S.c. a r.l.», con sede in Catanzaro, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Elena Iulia ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 10 aprile 2013, pervenuta in data 17 aprile 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico;

Vista la proposta del 15 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Francesco Michienzi, nato ad Acconia di Curinga (CZ) il 3 settembre 1977, ivi domiciliato in Via Piana, n. 28, in sostituzione dell'avv. Elena Iulia, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 ottobre 2013

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

**13A09272**

DECRETO 22 novembre 2013.

**Riconoscimento dell'Unione nazionale cooperative italiane (U.N.C.I.), quale associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 45, comma 1, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 18 luglio 1975, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 211 dell'8 agosto 1975, con il quale l'Unione nazionale cooperative italiane (U.N.C.I.) è stata riconosciuta quale associazione nazionale di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, e ne è stato altresì approvato il relativo statuto;

Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con i quali si attribuiscono al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti già di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di cooperazione;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 12, il quale dispone che la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero;

Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 ed in particolare il comma 7, in forza del quale il Ministro delle attività produttive può revocare il riconoscimento alle Associazioni nazionali che non sono in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la relazione del Direttore Generale per le piccole medie imprese e gli enti cooperativi, allegata alla nota prot. n. 121080 in data 17 luglio 2013, con la quale sono state segnalate perduranti problematiche ed inefficienze nell'attività di vigilanza dell'U.N.C.I. nei confronti delle cooperative associate, stante il persistere di una conflittualità interna circa il soggetto titolato all'effettiva rappresentanza dell'associazione, manifestata dalla nomina di rappresentanti legali eletti in adunanze separate, indette di volta in volta da organi oggetto di contestazione, con deliberazioni impugnate in sede giurisdizionale che hanno determinato pronunce difformi e non definitive, rese in sede cautelare;

Vista la relazione dei Sindaci dell'U.N.C.I. i quali nel mese di dicembre 2010 avevano segnalato un perdurante stato di immobilità dell'attività amministrativa dell'Associazione di rappresentanza, a seguito del conflitto insorto in seno ai relativi organi statutari, il quale non consentiva un andamento ordinato della gestione amministrativa e associativa, con conseguente mancata approvazione del bilancio consuntivo 2009 e del bilancio preventivo 2010 nonché delle quote associative per l'anno 2010, atti indispensabili per il corretto svolgimento della vita associativa;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dal Ministero nei confronti dell'Associazione nell'anno 2011, che ha confermato irregolarità gestionali consistenti nella mancata approvazione di bilanci, nelle intervenute modifiche statutarie in contrasto con le indicazioni ministeriali, nelle ricorrenti carenze nella redazione dei verbali di revisione da parte dei revisori incaricati dall'U.N.C.I.;

Viste le diffide rivolte all'U.N.C.I. a disporre specifici correttivi nell'organizzazione dell'attività revisionale, da attuarsi mediante programmazione e realizzazione di attività formativa e di aggiornamento dei revisori, in esito alle quali sono pervenute risposte contrastanti dai diversi soggetti che rivendicavano, contemporaneamente ed in conflitto tra di loro, la titolarità della qualità di legale rappresentante dell'Associazione;

Preso atto della corrispondenza intercorsa con la Prefettura di Roma - Ufficio territoriale del Governo, la quale attesta il perpetuarsi della situazione di forte conflitto, dovuto alle contrapposte richieste di iscrizione, quale rappresentante legale, nel registro prefettizio delle persone giuridiche, da parte di soggetti diversi, legittimati a seguito di successive pronunce, non definitive e non univoche, rese dal Tribunale Civile di Roma. In particolare, nel solo ultimo anno risulta che sulla base di successive assemblee congressuali e di distinti provvedimenti giudiziali la Prefettura di Roma ha proceduto ad iscrivere quale presidente legale rappresentante prima il Cav. Pasquale Amico, poi il Sig. Cosimo Mignogna, successivamente il Cav. Pasquale Amico e, da ultimo, in data 29 settembre 2013, il Sig. Cosimo Mignogna;

Vista la nota del Sindacato FE.S.I.C.A., pervenuta in data 13 settembre 2012, con la quale si segnala al Ministero l'assenza di certezze circa l'effettiva titolarità della rappresentanza legale dell'U.N.C.I., ribadita con successiva nota dello stesso Sindacato del 15 marzo 2013, con la quale si rinnova la richiesta di chiarimenti sul soggetto titolato a rappresentare l'Associazione in giudizio, nel procedimento di opposizione al licenziamento di dipendenti in servizio presso la sede nazionale di U.N.C.I.;

Tenuto conto delle segnalazioni e richieste di chiarimenti rivolte al Ministero, provenienti da enti di natura pubblica e privata presso i quali l'U.N.C.I. ha designato propri rappresentanti, circa l'effettività della carica di rappresentante legale dell'Associazione medesima, stanti le contrastanti affermazioni provenienti da soggetti che assumono di essere titolati;

Preso atto delle numerose pronunce rese dal Tribunale di Roma, dalle quali emerge un insanabile conflitto e la non univoca individuazione del rappresentante legale dell'U.N.C.I. ed in particolare:

- ordinanza 27 aprile 2012, la quale rinvia alla inevitabile convocazione dell'assemblea degli associati l'adozione delle decisioni necessarie per risolvere le problematiche verificatesi e ripristinare un regolare sistema amministrativo;

- ordinanza collegiale 19 giugno 2012 la quale riconosce la validità della costituzione in giudizio dell'UNCI nella persona del rappresentante legale p.t. Pasquale Amico;

- ordinanza 27 luglio 2012, giudice dott.ssa Buonocore, con la quale è stato ingiunto al prof. Paolo Galligioni di "immettere Amico Pasquale, quale neo nominato presidente dell'U.N.C.I. nella disponibilità della documentazione e dei beni di pertinenza della predetta associazione e di consentire allo stesso il libero accesso alla sede dell'Ente, per l'espletamento delle funzioni di pertinenza; astenersi dal compimento di atti ed attività riservate, per legge o per statuto, al Presidente dell'U.N.C.I. o ad altro diverso organo dell'Associazione; astenersi dalla spendita della qualità di presidente dell'U.N.C.I. nei rapporti con gli associati ed i terzi";

- ordinanza 16 novembre 2012, giudice dott. Scerrato, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione della delibera congressuale del 24 marzo 2012 che ha eletto il Cav. Amico a Presidente dell'U.N.C.I., confermata con successiva ordinanza collegiale del 6 febbraio 2013;

- ordinanza del 10 gennaio 2013, giudice dott.ssa Dell'Orfano, che ha dichiarato la piena regolarità di tutti gli atti prodromici al congresso del 24 marzo 2012, riguardante l'elezione del Cav. Pasquale Amico quale presidente e legale rappresentante dell'U.N.C.I.;

- sentenza n. 16217 dell'11 giugno 2013, depositata in data 22 luglio 2013, con la quale il Tribunale di Roma – III Sezione Civile, ha accertato che lo statuto dell'U.N.C.I. da applicare è quello del 2000, dichiarando altresì nulla la deliberazione del Consiglio Generale U.N.C.I. del 23 giugno 2010 con cui venne fissata la convocazione del Congresso nazionale straordinario dell'Associazione ed approvato il relativo regolamento congressuale. Sulla base di detto provvedimento giudiziale e del congresso straordinario del 15 luglio 2013, la Prefettura di Roma ha provveduto ad iscrivere nel registro delle persone giuridiche il signor Mignogna Cosimo quale presidente e legale rappresentante dell'U.N.C.I.;

- ordinanza del Tribunale Civile di Roma, Sezione III, giudice dott.ssa Libri, del 29 luglio 2013 con la quale è stata in via preliminare rilevata l'infondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'U.N.C.I., rappresentata dal Cav. Amico, sul presupposto della spettanza a costui della carica di presidente dell'U.N.C.I., a seguito dell'elezione del 24 marzo 2012;

Vista la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca di cui alla nota prot. n. 145274 in data 6 settembre 2013;

Valutate le argomentazioni formulate mediante deposito di documentazione prodotta nel corso della accordata audizione delle parti controinteressate svoltasi in data 18 settembre 2013;

Vista la successiva nota prot. n. 161545 in data 3 ottobre 2013 con la quale l'Amministrazione ha comunicato la sospensione per trenta giorni, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 del termine finale del procedimento di revoca;

Preso atto altresì che, successivamente alla comunicazione del 3 ottobre 2013, inerente la sospensione del termine finale del procedimento di revoca, in data 18 ottobre 2013 veniva richiesto all'U.N.C.I. un aggiornamento di notizie circa l'attività di vigilanza svolta;

Preso atto che nel corso del procedimento di verifica dei presupposti per la revoca, il Cav. Amico ha ribadito l'avvenuta assegnazione di 3.403 incarichi di revisione cooperativa nell'anno 2013, con la conclusione di solo 296 di essi, ed il Sig. Mignogna ha dichiarato di aver autonomamente disposto l'effettuazione di circa 1.500 revisioni cooperative dietro segnalazione degli uffici regionali dell'Associazione, restando dunque acclarata l'incertezza sulla individuazione della carica di presidente e di soggetto legittimato all'attribuzione degli incarichi di revisione;

Ritenuto che la predetta incertezza sulla individuazione della carica di presidente e di soggetto legittimato all'attribuzione degli incarichi di revisione incide sul corretto svolgimento dell'attività revisionale con possibili ripercussioni sugli esiti della stessa;

Valutate le dichiarazioni e le osservazioni che le due parti hanno reso negli incontri tenuti presso la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, attraverso le quali è stata ribadita da un lato l'impossibilità di una soluzione stragiudiziale del perdurante conflitto, dall'altra la riproposizione dello sdoppiamento delle strutture sociali ed amministrative, fatti questi che rappresentano un evidente ostacolo alla corretta e serena gestione del rapporto associativo e revisionale con le cooperative aderenti;

Considerato che tale perdurante incertezza nella titolarità della "governance" associativa ostacola l'efficace svolgimento della attività revisionale nei confronti degli enti cooperativi associati e le relazioni con i soggetti istituzionali che hanno rapporti con l'U.N.C.I.;

Preso atto che a causa della conflittualità interna sono state fissate due distinte sedi sociali, ubicate in luoghi diversi, con conseguente indeterminatezza ai fini delle comunicazioni, notifiche e rapporti istituzionali;

Considerato che la revoca del riconoscimento costituisce l'unico provvedimento previsto dalla legge come adottabile da parte della Amministrazione, in presenza di presupposti incidenti sullo svolgimento corretto ed efficiente della attività revisionale nei confronti delle società cooperative aderenti;

Ritenuto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220, del provvedimento di revoca del riconoscimento dell'associazione U.N.C.I., atteso che la medesima Associazione non risulta essere più in grado di assolvere efficacemente alle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati, ad essa demandate;

Considerato che il suddetto riconoscimento è intervenuto con decreto ministeriale 18 luglio 1975, adottato ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, rilevando dunque sia ai fini della legittimazione allo svolgimento dell'attività di vigilanza sia ai fini dell'acquisto della personalità giuridica;

Considerate le sopravvenute modifiche normative (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220) le quali circoscrivono il riconoscimento da parte di questo Ministero alla sola legittimazione allo svolgimento dell'attività di vigilanza;

Considerato che il presente provvedimento di revoca incide su di un riconoscimento, avvenuto in epoca antecedente alle suddette modifiche normative, che ha rivestito la duplice inscindibile valenza di legittimazione allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di acquisto della personalità giuridica, e dunque deve valere per ogni effetto conseguente allo stesso riconoscimento;

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il quale prevede che le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e

quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, i quali possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni e sono alimentati ed incrementati ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 11;

Considerato che l'U.N.C.I. ha costituito un fondo mutualistico gestito da Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Promocoop S.p.A.;

Ritenuto di dover disporre circa gli aspetti conseguenziali alla revoca del riconoscimento dell'U.N.C.I.;

Decreta

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è revocato ad ogni effetto il riconoscimento dell'Unione nazionale cooperative italiane (U.N.C.I.), quale associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 luglio 1975, adottato ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 2.

1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'U.N.C.I. non è più legittimato a ricevere alcun versamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, a titolo di contributo per l'attività revisionale da parte delle cooperative e degli enti mutualistici, quali individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 220 del 2002.

2. A far data dalla suddetta pubblicazione, all'associazione U.N.C.I. è fatto divieto di accettare versamenti relativi alle fattispecie di cui al comma 1, pena le responsabilità configurabili alla stregua della normativa vigente.

3. Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri e modalità per la definizione dei rapporti pendenti e per la individuazione delle risorse residue, acquisite per le attività revisionali, da versare al Bilancio entrata dello Stato, Capo XVIII, Capitolo 3592.

Art. 3.

1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto, cessa la legittimazione della società Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Promocoop S.p.A., che gestisce il fondo mutualistico costituito dall'U.N.C.I. ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad accettare versamenti e devoluzioni di cui al medesimo articolo 11, commi 4 e 5, rivenienti dalle società cooperative e dagli enti mutualistici quali individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 220 del 2002.

2. A far data dalla suddetta pubblicazione, alla società Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Promocoop S.p.A. è fatto divieto di accettare versamenti e devoluzioni relativi alle fattispecie di cui al comma 1, pena le responsabilità configurabili alla stregua della normativa vigente.

3. Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri e modalità per la definizione dei rapporti pendenti e per la individuazione delle risorse residue, acquisite per le finalità di cui al citato articolo 11, da versare al Bilancio entrata dello Stato, Capo XVIII, Capitolo 3592.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.

Roma, 22 novembre 2013

*Il Ministro:* ZANONATO

**13A09585**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 18 novembre 2013.

**Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare l'assistenza alla popolazione della Repubblica delle Filippine colpita dal tifone Haiyan il giorno 8 novembre 2013.** (Ordinanza n. 121).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013 con cui è stato dichiarato, fino al 14 gennaio 2014, lo stato di emergenza in conseguenza del tifone Haiyan che ha colpito il territorio della Repubblica delle Filippine il giorno 8 novembre 2013;

Vista la Decisione del Consiglio 2007/779/EC, Euratom dell'8 novembre 2007 che ha istituito un meccanismo comunitario di protezione civile;

Considerato che il predetto evento ha causato un numero ingente di vittime, dispersi e sfollati nonché la distruzione di numerosi centri abitati e l'isolamento di molte parti del Paese;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del richiamato meccanismo comunitario, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 120 del 15 novembre 2013 con la quale si è provveduto all'attivazione delle strutture e delle componenti di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano, in un contesto di solidarietà internazionale, nell'adozione di tutte le iniziative urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione determinatasi nella Repubblica delle Filippine in conseguenza dell'evento calamitoso in oggetto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, in raccordo con la Commissione Europea (DGECHO) e gli organismi internazionali interessati, mediante l'invio di squadre operative e l'allestimento di strutture di prima assistenza e soccorso secondo le necessità rappresentate dalle apposite strutture di coordinamento dell'Unione Europea, nonché dell'Ufficio Affari Umanitari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (OCHA), ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Viste le note prot. 0757228 del 16 novembre 2013 e n. 759693 del 18 novembre 2013, con le quali la Regione Marche ha rappresentato l'esigenza di integrare alcune disposizioni contenute nella richiamata ordinanza n. 120/2013, alla luce di circostanze non prevedibili insorte nel corso delle ultime fasi di allestimento del modulo sanitario inviato nell'area colpita, relative anche alla successiva gestione in loco;

Viste le note del Dipartimento della protezione civile prot. EME/FIL/66531 del 15 novembre 2013 e prot. EME/FIL/66650 del 16 novembre 2013;

Dispone:

Art. 1.

*Integrazioni all'art. 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2013, n. 120*

1. Il funzionario del Dipartimento della protezione civile designato coordinatore in loco dell'attività del modulo operativo PMA di cui all'art. 2, comma 1, lett. *a)*, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 120 del 15 novembre 2013, è autorizzato a prelevare contante e a trasferirlo al funzionario della Regione Marche appositamente incaricato dalla medesima Regione di sostenere gli oneri per la gestione operativa in loco del predetto modulo.

2. Il funzionario del Dipartimento della protezione civile designato responsabile dell'attività di supporto del modulo di assistenza tecnico-operativa (TAST) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 120 del 15 novembre 2013, è autorizzato a prelevare contante ed ad acquisire beni e servizi necessari al funzionamento del predetto modulo.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate mediante l'utilizzo della carta di credito dipartimentale ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 e del conseguente decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 4499 di repertorio del 12 settembre 2011, anche in deroga ai limiti di importo ivi stabiliti ed all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 2.

*Integrazioni all'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 120 del 15 novembre 2013*

1. All'elenco delle disposizioni indicate nell'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2013, n. 120 è aggiunta la seguente:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 11.

2. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attività negoziali, la Regione Marche è autorizzata a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria in materia di affidamento di forniture di beni e servizi, alle disposizioni elencate nell'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2013, n. 120, come integrato ai sensi del comma 1, nonché alle disposizioni regionali corrispondenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2013

*Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile*
GABRIELLI

**13A09500**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 4 novembre 2013.

**Rettifica alla determina n. 868/2013 dell'8 ottobre 2013, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano "Procoralan" (ivabradina)».**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 868/2013 dell'8 ottobre 2013 relativa al medicinale per uso umano PROCORALAN, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2013, serie generale n. 244;

Considerata la documentazione agli atti di questo Ufficio;

Rettifica:

Dopo l'art. 2 si intenda aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3.
*Condizioni e modalità di impiego*

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004».

In conseguenza, dove è scritto:

«Art. 3.
*Disposizioni finali»;*

leggasi:

«Art. 4.
*Disposizioni finali».*

Roma, 4 novembre 2013

*Il direttore generale:* PANI

13A09231

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Memantina Abdi».**

*Estratto determinazione n. 987/2013 del 6 novembre 2013*

Medicinale: MEMANTINA ABDI.

Titolare A.I.C.: Abdi Farma Unipessoal Lda. - Quinta da Fonte, Rua dos Malhões, Edificio D. Pedro I 2770 – 071 Paço de Arcos, Portogallo

Confezioni:

«5 mg + 10 mg + 15mg + 20mg compresse rivestite con film» 7 compresse 5 mg + 7 compresse 10 mg + 7 compresse 15 mg + 7 compresse 20 mg in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 042794014 (in base 10) 18TZ0Y (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 042794026 (in base 10) 18TZ1B (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 042794038 (in base 10) 18TZ1Q (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 042794040 (in base 10) 18TZ1S (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 042794053 (in base 10) 18TZ25 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 042794065 (in base 10) 18TZ2K (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 042794077 (in base 10) 18TZ2X (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 042794089 (in base 10) 18TZ39 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 042794091 (in base 10) 18TZ3C (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 042794103 (in base 10) 18TZ3R (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 042794115 (in base 10) 18TZ43 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 042794127 (in base 10) 18TZ4H (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 042794139 (in base 10) 18TZ4V (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 042794141 (in base 10) 18TZ4X (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 042794154 (in base 10) 18TZ5B (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 042794166 (in base 10) 18TZ5Q (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 042794178 (in base 10) 18TZ62 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 042794180 (in base 10) 18TZ64 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 042794192 (in base 10) 18TZ6J (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 042794204 (in base 10) 18TZ6W (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 042794216 (in base 10) 18TZ78 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 042794228 (in base 10) 18TZ7N (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 042794230 (in base 10) 18TZ7Q (in base 32).

Forma farmaceutica: Memantina Abdi 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg compresse rivestite con film confezione per trattamento iniziale

Compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo:

5 mg di memantina cloridrato equivalente a 4,15 mg di memantina;

10 mg di memantina cloridrato equivalente a 8,31 mg di memantina;

15 mg di memantina cloridrato equivalente a 12,46 mg di memantina;

20 mg di memantina cloridrato equivalente a 16,62 mg di memantina.

Eccipienti: nucleo delle compresse rivestite con film da 5/10/15/20 mg:

Cellulosa microcristallina;

Sodio croscarmellosio;

Silice colloidale anidra;

Magnesio Stearato.

Rivestimento delle compresse rivestite con film da 5/10/15/20 mg:

Alcool polivinilico;

Diossido di titanio (E 171);

Macrogol 3350;

Talco.

Eccipiente aggiuntivo per le compresse rivestite con film da 15 mg: Ossido di ferro giallo, rosso e nero (E 172).

Eccipiente aggiuntivo per le compresse rivestite con film da 20 mg: Ossido di ferro giallo e rosso (E 172).

Forma farmaceutica:

Memantina Abdi 10 mg compresse rivestite con film;

Memantina Abdi 20 mg compresse rivestite con film;

Compressa rivestita con film.

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principio attivo:

10 mg di memantina cloridrato equivalente a 8,31 mg di memantina;

20 mg di memantina cloridrato equivalente a 16,62 mg di memantina.

Eccipienti: Compresse rivestite con film 10 mg.

Nucleo compressa:

Cellulosa microcristallina;

Sodio croscarmellosio;

Silice colloidale anidra;

Magnesio Stearato.

Rivestimento compressa:

Alcool polivinilico;

Diossido di titanio (E 171);

Macrogol 3350;

Talco;

Compresse rivestite con film 20 mg

Nucleo compressa:

Cellulosa microcristallina;

Sodio croscarmellosio;

Silice colloidale anidra;

Magnesio Stearato.

Rivestimento compressa:

Alcool polivinilico;

Diossido di titanio (E 171);

Macrogol 3350;

Ossido di ferro giallo e rosso (E 172);

Talco.

Produzione principio attivo: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Sito di produzione: PLI.V.A. Croatia Ltd. - TAPI Croatia, Production SM, Prudni?ka cesta 54, 10291 Prigorje Brdove?ko - Croazia

Rilascio dei lotti: Cemelog-BRS Ltd. - Vasút u. 13 2040 Budaörs - Ungheria

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti: Abdi Ibrahim Ilac Sanayi ve Ticaret A.S. - Sanayi Mahallesi, Tunc Cad. No:3 Esenyurt / Istanbul - Turchia.

Controllo dei lotti: Pharmavalid Pharmaceutical Metrological and Service, Ltd. Microbiological Laboratory - Tátra u. 27/b, 1136 Budapest - Ungheria - Wessling Hungary Kft. - Fóti út 56, 1047 Budapest - Ungheria

Indicazioni terapeutiche: trattamento di pazienti con malattia di Alzheimer da moderata a grave.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 042794089 (in base 10) 18TZ39 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 85).

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 36,62.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 68,69.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 042794154 (in base 10) 18TZ5B (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 85).

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 36,62.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 68,69.

Fornitura gratuita di 5 confezioni per paziente, come da condizioni negoziali.

La classificazione di cui al presente articolo ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MEMANTINA ABDI è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL) – neurologo, geriatra, psichiatra.

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

(rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR)

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A09226**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Memantina Doc Generici».

*Estratto determinazione n. 986/2013 del 6 novembre 2013*

Medicinale: MEMANTINA DOC Generici

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l. - Via Turati 40 - 20121 Milano

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042245011 (in base 10) 1896WM (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042245023 (in base 10) 1896WZ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042245035 (in base 10) 1896XC (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042245047 (in base 10) 1896XR (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042245050 (in base 10) 1896XU (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042245062 (in base 10) 1896Y6 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042245074 (in base 10) 1896YL (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042245086 (in base 10) 1896YY (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

Memantina Doc Generici 5 mg compresse rivestite con film: ogni compressa contiene 5 mg di memantina cloridrato equivalente a 4,15 mg di memantina.

Memantina Doc Generici 10 mg compresse rivestite con film: ogni compressa contiene 10 mg di memantina cloridrato equivalente a 8,31 mg di memantina.

Memantina Doc Generici 15 mg compresse rivestite con film: ogni compressa contiene 15 mg di memantina cloridrato equivalente a 12,46 mg di memantina.

Memantina Doc Generici 20 mg compresse rivestite con film: ogni compressa contiene 20 mg di memantina cloridrato equivalente a 16,62 mg di memantina.

Eccipienti: nucleo delle compresse rivestite con film da 5/10/15/20 mg:

Cellulosa microcristallina;

Crospovidone tipo A;

Talco;

Magneso Stearato.

Rivestimento delle compresse rivestite con film da 5/10 mg:

Opadry II Bianco 33G28435:

Ipromellosa 6cP;

Titanio diossido (E 171);

Lattosio monoidrato;

Macrogol 3350;

Triacetina.

Rivestimento delle compresse rivestite con film da 15 mg:

Opadry II Arancio 33G230001:

Ipromellosa 6cP;

Lattosio monoidrato;

Titanio diossido (E 171);

Macrogol 3350;

Triacetina;

Ferro ossido giallo, rosso e nero (E172).

Rivestimento delle compresse rivestite con film da 20 mg:

Opadry II Rosa 33G240000:

Ipromellosa 6cP;

Titanio diossido (E 171);

Lattosio monoidrato;

Macrogol 3350;

Triacetina;

Ferro ossido rosso e giallo (E172).

Produttore del principio attivo - Industriale Chimica S.r.l, via E. H. Grieg 13 - 21047 Saronno (VA), Italia - Produzione, controllo di qualità, confezionamento primario e secondario - Actavis Ltd., BLB016, Bulebel Industrial Estate - Zejtun ZTN 3000, Malta.

Rilascio dei lotti: Actavis hf., Reykjavikurvegur 78, IS-220 - Hafnarfjördur, Iceland.

Confezionamento secondario: S.C.F. S.N.C, Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 26824 - Cavenago D'Adda (LO), Italia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di pazienti con malattia di Alzheimer da moderata a grave.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042245047 (in base 10) 1896XR (in base 32). Classe di rimborsabilità: A Nota 85. Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 36,62. Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 68,69.

Confezioni: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042245074 (in base 10) 1896YL (in base 32). Classe di rimborsabilità: A Nota 85. Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 36,62. Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 68,69. Validità del contratto: 24 mesi.

Fornitura gratuita di 5 confezioni per paziente.

La classificazione di cui al presente articolo ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MEMANTINA DOC Generici è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – neurologo, geriatra, psichiatra (RRL)

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

(rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR)

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A09227**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Memantina Gedeon Richter».

*Estratto determinazione n. 985/2013 del 6 novembre 2013*

Medicinale: MEMANTINA GEDEON RICHTER.

Titolare AIC: Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest Ungheria.

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - AIC n. 042242014 (in base 10) 1893YY (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - AIC n. 042242026 (in base 10) 1893ZB (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - AIC n. 042242038 (in base 10) 1893ZQ (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - AIC n. 042242040 (in base 10) 1893ZS (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - AIC n. 042242053 (in base 10) 189405 (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - AIC n. 042242065 (in base 10) 18940K (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - AIC n. 042242077 (in base 10) 18940X (in base 32)

Forma farmaceutica: Compresse rivestite con film.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 10 mg di memantina cloridrato equivalente a 8,31 mg di memantina.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina (E 460)

Sodio croscarmellosio

Silice colloidale anidra

Magnesio stearato.

Rivestimento:

Ipromellosa (E 464)

Diossido di titanio (E 171)

Macrogol 400.

Produzione principio attivo: Procos S.p.A - Via Matteotti, 249, 28062 Cameri (NO) - Italia.

Produzione, confezionamento primario e secondario: Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. - ul. Graniczna 35, Grodzisk Mazowiecki, Postcode 05-825 - Polonia.

Controllo lotti:

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. - ul. ks. J. Poniatowskiego 5, Grodzisk Mazowiecki, Postcode 05-825 - Polonia.

Rilascio dei lotti:

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. - ul. ks. J. Poniatowskiego 5 - Grodzisk Mazowiecki, Postcode 05-825 - Polonia.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento di pazienti con malattia di Alzheimer da moderata a grave.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - AIC n. 042242053 (in base 10) 189405 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A» (nota 85).

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 36,62.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 68,69.

Fornitura gratuita di 5 confezioni per paziente, come da condizioni negoziali.

La classificazione di cui al presente articolo ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189,

nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MEMANTINA GEDEON RICHTER è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL) - neurologo, geriatra, psichiatra.

*Condizioni e modalità di impiego*

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A09228**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Memantina Sandoz».

*Estratto determinazione n. 989/2013 del 6 novembre 2013*

Medicinale: MEMANTINA SANDOZ.

Titolare AIC: Sandoz SpA - L.go U. Boccioni 1 - 21040 Origgio (Varese) - Italia.

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - AIC n. 042408017 (in base 10) 18G62K (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - AIC n. 042408029 (in base 10) 18G62X (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 042408031 (in base 10) 18G62Z (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 042408043 (in base 10) 18G63C (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - AIC n. 042408056 (in base 10) 18G63S (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 042408068 (in base 10) 18G644 (in base 32);

Confezione

«10 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in HDPE da 50 ml - AIC n. 042408070 (in base 10) 18G646 (in base 32)

Confezione

«10 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in HDPE da 100 ml - AIC n. 042408082 (in base 10) 18G64L (in base 32).

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principio attivo:

10 mg di memantina cloridrato equivalenti a 8,31 mg di memantina.

20 mg di memantina cloridrato equivalenti a 16,62 mg di memantina.

Forma farmaceutica: Soluzione orale.

Composizione: Ogni ml di memantina soluzione orale contiene:

Principio attivo: 10 mg di memantina cloridrato equivalenti a 8,31 mg di memantina.

Eccipienti: Compresse rivestite con film 10 mg.

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato

Cellulosa microcristallina

Silice colloidale anidra

Magnesio stearato

Rivestimento della compressa:

Ipromellosa (E464)

Lattosio monoidrato

Macrogol

Triacetina

Titanio diossido (E 171)

Compresse rivestite con film 20 mg

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato

Sodio amido glicolato (tipo A)

Cellulosa microcristallina

Silice colloidale anidra

Magnesio stearato

Rivestimento della compressa:

Alcool polivinilico

Macrogol

Titanio diossido (E 171)

Talco

Ferro ossido rosso (E172)

Ferro ossido giallo (E172)

Soluzione orale 10 mg/ml

Sorbato di potassio

Sorbitolo liquido (non cristallizzabile) (E420)

Sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH)

Acido cloridrico (per l'aggiustamento del pH)

Acqua purificata

Produzione principio attivo: Arevipharma GmbH.

Sito amministrativo: Meissnerstr. 35, 01445 Radebeul, Germania

Sito produttivo: Meissnerstr. 35, 01445 Radebeul, Germania

Union Quimico Farmaceutica S.A.

Sito amministrativo: Mallorca, 262, 3rd floor, 08008 Barcelona, Spagna.

Sito produttivo 1: Poligon Industrial El Pla, Av. Puigcerda No. 9, C-17, km 17.4 , 08185 Lliçà de Vall (Barcelona), Spagna.

Sito produttivo 2: Poligon Industrial Moli de les Planes, Font de Bocs S/N, C-35, Km 57, 08470 Sant Celoni (Barcelona), Spagna.

Produzione:

Weimer Pharma GmbH, Im Steingerüst 30, 76437 Rastatt, Germania

Sandoz Ilac Sanayi ve Ticaret A.S., Gebze Plastikciler Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Bulvari 9, Cadde No.1, TR-41400 Gebze Kocaeli; Turchia (solo per Memantina Sandoz 10 mg e 20 mg compresse rivestite con film).

Rilascio dei lotti:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia

LEK S.A.

Sito amministrativo: ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków; Polonia

Sito produttivo: ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polonia

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Germania

S.C. Sandoz, S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures, Romania

Weimer Pharma GmbH, Im Steingerüst 30, 76437 Rastatt, Germania

Controllo dei lotti:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Germania

Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, Polonia (solo per Memantina Sandoz 10 mg e 20 mg compresse rivestite con film)

S.C. Sandoz, S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures, Romania

Weimer Pharma GmbH, Im Steingerüst 30, 76437 Rastatt, Germania

Confezionamento primario:

Weimer Pharma GmbH, Im Steingerüst 30, 76437 Rastatt, Germania

Sandoz Ilac Sanayi ve Ticaret A.S., Gebze Plastikciler Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Bulvari 9, Cadde No.1, TR-41400 Gebze Kocaeli; Turchia (solo per Memantina Sandoz 10 mg e 20 mg compresse rivestite con film);

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia (solo per Memantina Sandoz 10 mg e 20 mg compresse rivestite con film);

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Germania (solo per Memantina Sandoz 10 mg e 20 mg compresse rivestite con film);

LEK S.A.

Sito amministrativo: ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków; Polonia

Sito produttivo: ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polonia (solo per Memantina Sandoz 10 mg e 20 mg compresse rivestite con film).

Lek Pharmaceuticals d.d.

Sito amministrativo: Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia.

Sito produttivo: Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenia (solo per Memantina Sandoz 10 mg e 20 mg compresse rivestite con film).

Confezionamento secondario:

Weimer Pharma GmbH, Im Steingerüst 30, 76437 Rastatt, Germania

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Germania

Pieffe Depositi S.r.l, Via Formellese Km 4,300, 00060 Formello (Roma), Italia

Sandoz Ilac Sanayi ve Ticaret A.S., Gebze Plastikciler Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Bulvari 9, Cadde No.1, TR-41400 Gebze Kocaeli; Turchia (solo per Memantina Sandoz 10 mg e 20 mg compresse rivestite con film)

LEK S.A.

Sito amministrativo: ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków; Polonia

Sito produttivo: ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polonia (solo per Memantina Sandoz 10 mg e 20 mg compresse rivestite con film).

Lek Pharmaceuticals d.d. Sito amministrativo: Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia.

Sito produttivo: Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenia (solo per Memantina Sandoz 10 mg e 20 mg compresse rivestite con film).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento di pazienti con malattia di Alzheimer da moderata a grave.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - AIC n. 042408029 (in base 10) 18G62X (in base 32)

Classe di rimborsabilità A (nota 85).

Prezzo ex factory (iva esclusa) € 36,62.

Prezzo al pubblico (iva inclusa) € 68,69.

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 042408043 (in base 10) 18G63C (in base 32).

Classe di rimborsabilità A (nota 85).

Prezzo ex factory (iva esclusa) € 36,62.

Prezzo al pubblico (iva inclusa) € 68,69.

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - AIC n. 042408056 (in base 10) 18G63S (in base 32).

Classe di rimborsabilità A (nota 85).

Prezzo ex factory (iva esclusa) € 36,62.

Prezzo al pubblico (iva inclusa) € 68,69.

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 042408068 (in base 10) 18G644 (in base 32).

Classe di rimborsabilità A (nota 85).

Prezzo ex factory (iva esclusa) € 36,62.

Prezzo al pubblico (iva inclusa) € 68,69.

Confezione

«10 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in HDPE da 50 ml - AIC n. 042408070 (in base 10) 18G646 (in base 32)

Classe di rimborsabilità A (nota 85).

Prezzo ex factory (iva esclusa) € 32,70.

Prezzo al pubblico (iva inclusa) € 61,33.

Fornitura gratuita di 5 confezioni per paziente, come da condizioni negoziali.

La classificazione di cui al presente articolo ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MEMANTINA SANDOZ è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL) - neurologo, geriatra, psichiatra.

*Condizioni e modalità di impiego*

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A09229**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efferalgan».

*Estratto determinazione V&A n. 1837 del 30 ottobre 2013*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale Efferalgan nelle forme e confezioni: «Adulti 1000 mg compresse effervescenti» 8 compresse aroma pompelmo e arancia in film termosaldato AL/PE e «Adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse aroma pompelmo e arancia in film termosaldato AL/PE, in sostituzione alle confezioni già autorizzate «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 8 compresse AIC n. 026608152 e «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse AIC n. 026608164, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Bristol-Myers Squibb S.a.r.l. - Rueil Malmaison (Francia), rappresentata in Italia da Bristol-Myers Squibb S.r.l. Via Virgilio Maroso, 50 – Roma

Confezione: «Adulti 1000 mg compresse effervescenti» 8 compresse aroma pompelmo e arancia in film termosaldato AL/PE - AIC n. 026608238 (in base 10 ) 0TD0MG (in base 32).

Confezione: «Adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse aroma pompelmo e arancia in film termosaldato AL/PE - AIC n. 026608240 (in base 10 ) 0TD0MJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Composizione: Ogni compressa effervescente contiene:

Principio Attivo: Paracetamolo 1000 mg.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: «Adulti 1000 mg compresse effervescenti» 8 compresse aroma pompelmo e arancia in film termosaldato AL/PE - AIC n. 026608238 (in base 10 ) 0TD0MG (in base 32)

Confezione: «Adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse aroma pompelmo e arancia in film termosaldato AL/PE - AIC n. 026608240 (in base 10 ) 0TD0MJ (in base 32).

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: «Adulti 1000 mg compresse effervescenti» 8 compresse aroma pompelmo e arancia in film termosaldato AL/PE - AIC n. 026608238 (in base 10 ) 0TD0MG (in base 32)

Confezione: «Adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse aroma pompelmo e arancia in film termosaldato AL/PE - AIC n. 026608240 (in base 10 ) 0TD0MJ (in base 32)

RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

I lotti già prodotti, contraddistinti dal codice AIC N. 026608152 e 026608164, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A09230**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Subcuvia»

*Estratto determinazione V&A/1817 del 29 ottobre 2013*

Specialità medicinale: Subcuvia.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Baxter AG.

N. Procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0217/001/II/025/G.
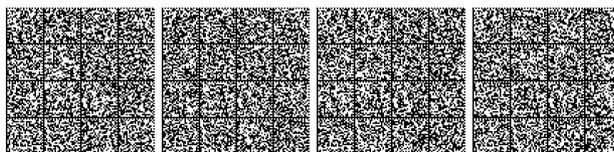
Tipo di modifica:

B.I.b.2.d Modifica nella procedura di prova del principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Modifica (sostituzione) in un metodo di prova biologico;

B.II.d.2.c Modifica della procedura di prova del prodotto finito. Sostituzione di un metodo di prova biologico, immunologico o immuno chimico o di un metodo che utilizza un reattivo biologico.

Modifica apportata: si approvano le seguenti modifiche:

da: Controllo degli step critici e degli intermedi:

sul pool per frazionamento in etanolo: Determinazione del Contenuto di antitossina difterica;

Metodo del test: Detossificazione della tossina difterica;

Specifica: Valore di riferimento per il calcolo dell'arricchimento nel contenuto di anticorpi (per il rilascio del prodotto finito),

a: Controllo degli step critici e degli intermedi:

sul pool per frazionamento in etanolo: Determinazione del Contenuto di antitossina difterica;

Metodo del test: Test di neutralizzazione su coltura tissutale;

Specifica: Valore di riferimento per il calcolo dell'arricchimento nel contenuto di anticorpi (per il rilascio del prodotto finito);

da: Specifiche del prodotto finito:

Metodo del test: Detossificazione della tossina difterica;

Specifica: Valore di riferimento per il calcolo dell'arricchimento nel contenuto di anticorpi (per il rilascio del prodotto finito);

a: Specifiche del prodotto finito:

Determinazione del contenuto di antitossina difterica;

Metodo del test: Test di neutralizzazione su coltura tissutale;

Specifica: Valore di riferimento per il calcolo dell'arricchimento nel contenuto di anticorpi (per il rilascio del prodotto finito).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A09413**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flexbumin»

*Estratto determinazione V&A/1818 del 29 ottobre 2013*

Specialità Medicinale: FLEXBUMIN

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Baxter S.p.A.

N. Procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0714/001-002/II/029.

Tipo di modifica: B.II.e.1.a.3 Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito. Composizione qualitativa e quantitativa medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Modifica apportata: Si autorizza per entrambe le formulazioni 200 g/l e 250 g/l, relativamente allo strato interno (Saran UB-6) del contenitore primario (Galaxy bag PL 2501) fornito dalla ditta Fujimori la sostituzione di due additivi:

da: epoxidized linseed oil (ELO, 1%) e 0.2% magnesium oxide (MgO),

a: epoxidized soybean oil (ESO, 0.65%) e 0.4% magnesium oxide (MgO).

La variazione modifica le sezioni 3.2.P.5.4 e 3.2.P.8.1-3 del CTD.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A09414**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Reopro».

*Estratto determinazione V&A/1844 del 30 ottobre 2013*

Specialità medicinale: REOPRO

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: JANSSEN BIOLOGICS B.V.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0075/001/II/057/G

Tipo di Modifica: B.I.a.1.f Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente,

B.I.b.2.d Modifica nella procedura di prova del principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Modifica (sostituzione) in un metodo di prova biologico,

Modifica apportata: Modifica del sito di produzione dove effettuare i saggi in vitro per il micoplasma e gli agenti avventizi:

Da: Microsafe B.V

A: Janssen Biologics B.V.

Aggiunta di un nuovo saggio in vitro per gli agenti avventizi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A09415**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triaxis».

*Estratto determinazione V&A/1881 del 5 novembre 2013*

Specialità Medicinale: TRIAXIS

Confezioni:

039760018 - " 1 Dose Da 0.5 Ml Sospensione Iniettabile " 1 Flaconcino In Vetro Da Una Dose;

039760020 - " 1 Dose Da 0.5 Ml Sospensione Iniettabile " 10 Flaconcini In Vetro Da Una Dose Ciascuno;

039760032 - " 1 Dose Da 0.5 Ml Sospensione Iniettabile " 20 Flaconcini In Vetro Da Una Dose Ciascuno.

Titolare AIC: Sanofi Pasteur Msd S.P.A.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/1933/01/II/17

Tipo di modifica: Modifica stampati

Modifica apportata: È autorizzata la modifica degli stampati alla sezione: 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8 (inserimento delle informazioni sulla profilassi del tetano e sulla somministrazione concomitante di Triaxis con Gardasil) del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A09416**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ivor».

*Estratto determinazione V&A/1882 del 5 novembre 2013*

Specialità medicinale: IVOR

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: ES/H/0106/001-002/II/017

Tipo di modifica: B.II.e.1.a.3 Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito Composizione qualitativa e quantitativa Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Modifica apportata: Modifica del materiale del cappuccio rigido protettivo dell'ago della siringa preriempita, dalla formulazione 4640 (gomma naturale) alla formulazione 4800 (elastomero sintetico privo di lattice).

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A09417**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actitob».

*Estratto determinazione V&A/1883 del 5 novembre 2013*

Specialità medicinale: ACTITOB

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: MASTER PHARMA S.R.L.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: IT/H/0133/001/II/023

Tipo di modifica:

B.II.d.1.f Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito

Soppressione di un parametro di specifica suscettibile di avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito

Modifica apportata:

Modifica dei parametri di specifica del prodotto finito:

Eliminazione del controllo dell'ossigeno residuo dalle specifiche di rilascio e fine validità.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A09418**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tobrineb».

*Estratto determinazione V&A/1884 del 5 novembre 2013*

Specialità medicinale: TOBRINEB

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: PROMEDICA S.R.L.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: IT/H/0132/001/II/027

Tipo di modifica:

B.II.d.1.f Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito

Soppressione di un parametro di specifica suscettibile di avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito

Modifica apportata:

Modifica dei parametri di specifica del prodotto finito:

Eliminazione del controllo dell'ossigeno residuo dalle specifiche di rilascio e fine validità

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A09419**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mundoson».

*Estratto determinazione V&A/1919 del 6 novembre 2013*

Specialità medicinale: MUNDOSON

Confezioni:

042712012/M - "1 MG/G CREMA" 1 TUBO IN PE/AL DA 10 G

042712024/M - "1 MG/G CREMA" 1 TUBO IN PE/AL DA 15 G

042712036/M - "1 MG/G CREMA" 1 TUBO IN PE/AL DA 20 G

042712048/M - "1 MG/G CREMA" 1 TUBO IN PE/AL DA 25 G

042712051/M - "1 MG/G CREMA" 1 TUBO IN PE/AL DA 30 G

042712063/M - "1 MG/G CREMA" 1 TUBO IN PE/AL DA 50 G

042712075/M - "1 MG/G CREMA" 1 TUBO IN PE/AL DA 60 G

042712087/M - "1 MG/G CREMA" 1 TUBO IN PE/AL DA 100 G

Titolare AIC: ALMIRALL HERMAL GMBH

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/2464/001/II/004/G

Tipo di modifica:

B.II.e.4.a Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura Medicinali non sterili

B.II.f.1.b.1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito Estensione della durata di conservazione del prodotto finito Così come confezionato per la vendita

B.II.f.1.b.2 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito Estensione della durata di conservazione del prodotto finito Dopo la prima apertura.

Modifica apportata:

Modifica del materiale di confezionamento (laminato) attualmente autorizzato per il contenitore primario (tubo) con un nuovo laminato in grado di evitare la potenziale migrazione di benzofenone (usato come stabilizzante UV nei colori di stampa) nella crema.

Estensione del periodo di validità del prodotto così come autorizzato per la vendita:

Da: 15 mesi a temperatura non superiore a 25°C

A: 24 mesi a temperatura non superiore a 25°C.

Dopo la prima apertura:

Da "3 mesi a temperatura non superiore a 25°C

A: 6 mesi a temperatura non superiore a 25°C.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa am-

ministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A09420**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meningitec».

*Estratto determinazione V&A/1755 del 28 ottobre 2013*

Specialità Medicinale: MENINGITEC

Confezioni:

035438047 -"SOSPENSIONE INIETTABILE"1 SIRINGA PRERIEMPITA IN VETRO DA 0.5 ML SENZA AGO

035438050 -"SOSPENSIONE INIETTABILE"10 SIRINGHE PRERIEMPITE IN VETRO DA 0.5 ML SENZA AGO

035438062 -"SOSPENSIONE INIETTABILE"1 SIRINGA PRERIEMPITA IN VETRO DA 0.5 ML CON AGO

035438074 -"SOSPENSIONE INIETTABILE"10 SIRINGHE PRERIEMPITE IN VETRO DA 0.5 ML CON AGO

Titolare AIC: NURON BIOTECH B.V.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0356/002/II/100

Tipo di Modifica: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza

Modifica apportata: Modifica dei paragrafi 2, 4.2 – 4.9, 5.1,6.4 – 6.6, 8, 9, 10 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A09421**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Axagon»

*Estratto determinazione V&A 1751 del 28 ottobre 2013*

Specialità medicinale: AXAGON.

Confezioni:

035035017 - «20 mg compresse gastroresistenti» 2 compresse in flacone;

035035029 - «20 mg compresse gastroresistenti» 5 compresse in flacone;

035035031 - «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in flacone;

035035043 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in flacone;

035035056 - «20 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in flacone;

035035068 - «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in flacone;

035035070 - «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in flacone;

035035082 - «20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in flacone;

035035094 - «20 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in flacone;

035035106 - «20 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in flacone;

035035118 - «20 mg compresse gastroresistenti» 140 (28x5) compresse in flacone;

035035120 - «20 mg compresse gastroresistenti» 3 compresse in blister AL/AL;

035035132 - «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister AL/AL;

035035144 - «20 mg compresse gastroresistenti» 7x1 compresse in blister AL/AL;

035035157 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL;

035035169 - «20 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister AL/AL;

035035171 - «20 mg compresse gastroresistenti» 25x1 compresse in blister AL/AL;

035035183 - «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL;

035035195 - «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister AL/AL;

035035207 - «20 mg compresse gastroresistenti» 50x1 compresse in blister AL/AL;

035035219 - «20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister AL/AL;

035035221 - «20 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister AL/AL;

035035233 - «20 mg compresse gastroresistenti» 90 compresse in blister AL/AL;

035035245 - «20 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister AL/AL;

035035258 - «20 mg compresse gastroresistenti» 100x1 compresse in blister AL/AL;

035035260 - «20 mg compresse gastroresistenti» 140 compresse in blister AL/AL;

035035423 - «40 mg compresse gastroresistenti» 2 compresse in flacone;

035035435 - «40 mg compresse gastroresistenti» 5 compresse in flacone;

035035447 - «40 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in flacone;

035035450 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in flacone;

035035462 - «40 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in flacone;

035035474 - «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in flacone;

035035486 - «40 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in flacone;

035035498 - «40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in flacone;

035035500 - «40 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in flacone;

035035512 - «40 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in flacone;

035035524 - «40 mg compresse gastroresistenti» 140 (28x5) compresse in flacone;

035035536 - «40 mg compresse gastroresistenti» 3 compresse in blister AL/AL;

035035548 - «40 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister AL/AL;

035035551 - «40 mg compresse gastroresistenti» 7x1 compresse in blister AL/AL;

035035563 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL;

035035575 - «40 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister AL/AL;

035035587 - «40 mg compresse gastroresistenti» 25x1 compresse in blister AL/AL;

035035599 - «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL;

035035601 - «40 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister AL/AL;

035035613 - «40 mg compresse gastroresistenti» 50x1 compresse in blister AL/AL;

035035625 - «40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister AL/AL;

035035637 - «40 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister AL/AL;

035035649 - «40 mg compresse gastroresistenti» 90 compresse in blister AL/AL;

035035652 - «40 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister AL/AL;

035035664 - «40 mg compresse gastroresistenti» 100x1 compresse in blister AL/AL;

035035676 - «40 mg compresse gastroresistenti» 140 compresse in blister AL/AL;

035035702 - «10 mg granulato gastroresistente per sospensione orale» 28 bustine PET/AL/LDPE.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0234/001-004/II/085 e SE/H/0234/001-004/II/086.

Tipo di modifica: C.I.4; tipo II C.I.z) - Modifica stampati.

Modifica apportata: modifica dei paragrafi 4.4, 4.5, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 2 del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A09422**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lucen»

*Estratto determinazione V&A 1759 del 28 ottobre 2013*

Specialità medicinale: LUCEN.

Confezioni:

035367010 - «20 mg compresse gastroresistenti» 2 compresse in flacone;

035367022 - «20 mg compresse gastroresistenti» 5 compresse in flacone;

035367034 - «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in flacone;

035367046 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in flacone;

035367059 - «20 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in flacone;

035367061 - «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in flacone;

035367073 - «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in flacone;

035367085 - «20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in flacone;

035367097 - «20 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in flacone;

035367109 - «20 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in flacone;

035367111 - «40 mg compresse gastroresistenti» 2 compresse in flacone;

035367123 - «40 mg compresse gastroresistenti» 5 compresse in flacone;

035367135 - «40 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in flacone;

035367147 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in flacone;

035367150 - «40 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in flacone;

035367162 - «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in flacone;

035367174 - «40 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in flacone;

035367186 - «40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in flacone;

035367198 - «40 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in flacone;

035367200 - «40 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in flacone;

035367212 - «40 mg compresse gastroresistenti» 140 (28x5) compresse in flacone;

035367224 - «20 mg compresse gastroresistenti» 140 (28x5) compresse in flacone;

035367236 - «20 mg compresse gastroresistenti» 3 compresse in blister AL/AL;

035367248 - «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister AL/AL;

035367251 - «20 mg compresse gastroresistenti» 7x1 compresse in blister AL/AL;

035367263 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL;

035367275 - «20 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister AL/AL;

035367287 - «20 mg compresse gastroresistenti» 25x1 compresse in blister AL/AL;

035367299 - «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL;

035367301 - «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister AL/AL;

035367313 - «20 mg compresse gastroresistenti» 50x1 compresse in blister AL/AL;

035367325 - «20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister AL/AL;

035367337 - «20 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister AL/AL;

035367349 - «20 mg compresse gastroresistenti» 90 compresse in blister AL/AL;

035367352 - «20 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister AL/AL;

035367364 - «20 mg compresse gastroresistenti» 100x1 compresse in blister AL/AL;

035367376 - «20 mg compresse gastroresistenti» 140 compresse in blister AL/AL;

035367388 - «40 mg compresse gastroresistenti» 3 compresse in blister AL/AL;

035367390 - «40 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister AL/AL;

035367402 - «40 mg compresse gastroresistenti» 7x1 compresse in blister AL/AL;

035367414 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL;

035367426 - «40 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister AL/AL;

035367438 - «40 mg compresse gastroresistenti» 25x1 compresse in blister AL/AL;

035367440 - «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL;

035367453 - «40 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister AL/AL;

035367465 - «40 mg compresse gastroresistenti» 50x1 compresse in blister AL/AL;

035367477 - «40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister AL/AL;

035367489 - «40 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister AL/AL;

035367491 - «40 mg compresse gastroresistenti» 90 compresse in blister AL/AL;

035367503 - «40 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister AL/AL;

035367515 - «40 mg compresse gastroresistenti» 100x1 compresse in blister AL/AL;

035367527 - «40 mg compresse gastroresistenti» 140 compresse in blister AL/AL;

035367539 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino polvere;

035367541 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini polvere;

035367554 - «10 mg granulato gastroresistente per sospensione orale» 28 bustine PET/AL/LDPE.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0251/001-004/II/087 e SE/H/0251/001-004/II/088.

Tipo di modifica: tipo II C.I.4; tipo II C.I.z) - Modifica stampati.

Modifica apportata: modifica dei paragrafi 4.4, 4.5, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 2 del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A09425**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Preflucel»

*Estratto determinazione V&A 1725 del 23 ottobre 2013*

Specialità medicinale: PREFLUCEL.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: AT/H/0253/001/II/007/G.

Tipo di modifica: B.I.a.2. Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva - *c)* La modifica riguarda una sostanza biologica/immunologica o l'utilizzazione di una sostanza derivata chimicamente differente nella fabbricazione di un medicinale biologico/immunologico e non è collegata a un protocollo - B.I.b.2. Modifica nella procedura di prova del principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - *e)* Altre modifiche in una procedura di prova (compresa una sostituzione o un'aggiunta) del principio attivo o di una materia prima o di una sostanza intermedia.

Modifica apportata: modifiche relative al processo di produzione della sostanza attiva identificate nel corso della procedura di referral EMEA/H/A-36/1323; modifiche relative alla procedura di preparazione dell'inoculo delle cellule vero (utilizzo di due ampolle della *WCB)*; sostituzione del saggio «egg infectious dose ($EID_{50}$ assay )» con il saggio «tissue culture infective dose ($TCID_{50}$ assay)» per valutare la cinetica di inattivazione virale nella verifica dell'inattivazione ceppo-specifica.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A09426**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esopral»

*Estratto determinazione V&A 1717 del 23 ottobre 2013*

Specialità medicinale: ESOPRAL.

Confezioni:

035433010 - «20 mg compresse gastroresistenti» 7x1 compresse in blister AL/AL;

035433022 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL;

035433034 - «20 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister AL/AL;

035433046 - «20 mg compresse gastroresistenti» 25x1 compresse in blister AL/AL;

035433059 - «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL;

035433061 - «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister AL/AL;

035433073 - «20 mg compresse gastroresistenti» 50x1 compresse in blister AL/AL;

035433085 - «20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister AL/AL;

035433097 - «20 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister AL/AL;

035433109 - «20 mg compresse gastroresistenti» 90 compresse in blister AL/AL;

035433111 - «20 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister AL/AL;

035433123 - «20 mg compresse gastroresistenti» 100x1 compresse in blister AL/AL;

035433135 - «20 mg compresse gastroresistenti» 140 compresse in blister AL/AL;

035433147 - «40 mg compresse gastroresistenti» 3 compresse in blister AL/AL;

035433150 - «40 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister AL/AL;

035433162 - «40 mg compresse gastroresistenti» 7x1 compresse in blister AL/AL;

035433174 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL;

035433186 - «40 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister AL/AL;

035433198 - «40 mg compresse gastroresistenti» 25x1 compresse in blister AL/AL;

035433200 - «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL;

035433212 - «40 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister AL/AL;

035433224 - «40 mg compresse gastroresistenti» 50x1 compresse in blister AL/AL;

035433236 - «40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister AL/AL;

035433248 - «40 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister AL/AL;

035433251 - «40 mg compresse gastroresistenti» 90 compresse in blister AL/AL;

035433263 - «20 mg compresse gastroresistenti» 2 compresse in flacone;

035433275 - «20 mg compresse gastroresistenti» 5 compresse in flacone;

035433287 - «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in flacone;

035433299 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in flacone;

035433301 - «20 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in flacone;

035433313 - «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in flacone;

035433325 - «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in flacone;

035433337 - «20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in flacone;

035433349 - «20 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in flacone;

035433352 - «20 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in flacone;

035433364 - «40 mg compresse gastroresistenti» 2 compresse in flacone;

035433376 - «40 mg compresse gastroresistenti» 5 compresse in flacone;

035433388 - «40 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in flacone;

035433390 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in flacone;

035433402 - «40 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in flacone;

035433414 - «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in flacone;

035433426 - «40 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in flacone;

035433438 - «40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in flacone;

035433440 - «40 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in flacone;

035433453 - «40 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in flacone;

035433465 - «40 mg compresse gastroresistenti» 140 (28x5) compresse in flacone;

035433477 - «20 mg compresse gastroresistenti» 140 (28x5) compresse in flacone;

035433489 - «20 mg compresse gastroresistenti» 3 compresse in blister AL/AL;

035433491 - «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister AL/AL;

035433503 - «40 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister AL/AL;

035433515 - «40 mg compresse gastroresistenti» 100x1 compresse in blister AL/AL;

035433527 - «40 mg compresse gastroresistenti» 140 compresse in blister AL/AL;

035433539 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino polvere;

035433541 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini polvere.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0262/001-004/II/086 e SE/H/0262/001-004/II/087.

Tipo di modifica: tipo II C.I.4; tipo II C.I.z) - Modifica stampati.

Modifica apportata: modifica dei paragrafi 4.4, 4.5, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 2 del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A09427**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutrispecial Lipid»

*Estratto determinazione V&A 1849 del 30 ottobre 2013*

Specialità medicinale: NUTRISPECIAL LIPID.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0165/001/II/011/G.

Tipo di modifica: B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati - B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto

finito. Altre modifiche di una procedura di prova. - B.II.f.1.b.3 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo diluzione o ricostituzione.

Modifica apportata:

introduzione o aggiornamento dei limiti dei seguenti parametri:

lysophosphatidylcholine (aggiornamento);

glutamic acid (aggiornamento);

glucose chamber: degree of colouration of solution (aggiornamento);

pyroglutamic acid (introduzione);

sum of glutamic acid and pyroglutamic acid (introduzione);

introduzione o aggiornamento dei seguenti metodi:

determination of «mean particle diameter in fat emulsions and TPN mixtures in the submicron range (PCS)»;

ion exchange chromatographic determination of amino acids in solution for infusion;

determination of acetate «in amino acids solutions. High performance liquid chromatography (HPLC)»;

determination of «L-Pyroglutamic acid in amino acid solutions»;

determination of «Identity and assay of (3-sn-Phosphatidyl-) choline and lysophosphatidylcholine in fat emulsions (HPLC)»;

test for subvisible particle according to Ph. Eur. (microscopic) in the mixture of the solutions of the three compartments;

mixture of the solutions of the three compartments bacterial endotoxins by means of the LAL-test, according to the Eu. Ph. Method A;

estensione della durata di conservazione del prodotto finito, dopo diluizione o ricostituzione (sulla base di dati in tempo reale): da 4 giorni a 2-8°C + 48h a temperatura ambiente, a: 7 giorni a 2-8°C + 48h a temperatura ambiente.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A09428**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipnovel»

*Estratto determinazione V&A/1869 del 5 novembre 2013*

Specialità medicinale: IPNOVEL.

Confezioni:

026109037 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 1 ml;

026109049 - «15 mg/3 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 3 ml.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/3599/001-002/II/033.

Tipo di modifica: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A09429**

## AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

### Aggiornamento delle tavole n. 67, 89, 90, 91, 94 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI 4 bacini).

Si rende noto che, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 649/2013 e ai sensi dell'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI 4 bacini), sono state aggiornate, con decreto segretariale n. 2831 del 5 novembre 2013, le tavole 67, 89, 90, 91, 94 del Piano in relazione ad alcune zone di attenzione ricadenti nel territorio della provincia di Vicenza (Alonte, Asigliano Veneto, Lonigo, Orgiano) e della Provincia di Verona (Cologna Veneta, Veronella, Zimella).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia del decreto è depositata presso l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione e comunicazione dello stesso è data alla Regione del Veneto, alla Provincia di Vicenza, alla Provincia di Verona e ai Comuni sopraccitati.

I decreti sono altresì reperibili sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino www.adbve.it

**13A09460**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

### Comunicato relativo alla pubblicazione delle quote di mercato dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Si comunica che il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 151/2005 e all'art. 19 del decreto legislativo n. 188/2008 ha elaborato e pubblicato nell'area riservata del sito www.registroraee.it le quote di mercato dei produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche relative all'anno 2011.

**13A09473**
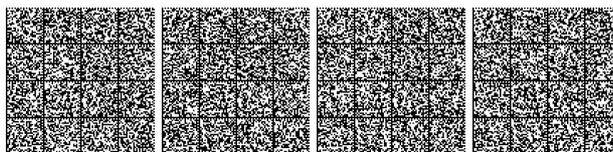
# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 novembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3517 |
| Yen | 133,33 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,784 |
| Corona danese | 7,4593 |
| Lira Sterlina | 0,84030 |
| Fiorino ungherese | 296,72 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7025 |
| Zloty polacco | 4,1677 |
| Nuovo leu romeno | 4,4346 |
| Corona svedese | 8,7874 |
| Franco svizzero | 1,2321 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,0505 |
| Kuna croata | 7,6235 |
| Rublo russo | 43,7520 |
| Lira turca | 2,7428 |
| Dollaro australiano | 1,4186 |
| Real brasiliano | 3,0716 |
| Dollaro canadese | 1,4112 |
| Yuan cinese | 8,2346 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,4778 |
| Rupia indonesiana | 15250,44 |
| Shekel israeliano | 4,7695 |
| Rupia indiana | 84,3940 |
| Won sudcoreano | 1433,22 |
| Peso messicano | 17,7106 |
| Ringgit malese | 4,2971 |
| Dollaro neozelandese | 1,6079 |
| Peso filippino | 58,576 |
| Dollaro di Singapore | 1,6791 |
| Baht tailandese | 42,261 |
| Rand sudafricano | 13,8030 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**13A09569**

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 novembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3365 |
| Yen | 132,00 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 26,850 |
| Corona danese | 7,4587 |
| Lira Sterlina | 0,83210 |
| Fiorino ungherese | 295,78 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7025 |
| Zloty polacco | 4,1623 |
| Nuovo leu romeno | 4,4285 |
| Corona svedese | 8,7110 |
| Franco svizzero | 1,2298 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,0160 |
| Kuna croata | 7,6240 |
| Rublo russo | 43,2540 |
| Lira turca | 2,7102 |
| Dollaro australiano | 1,4088 |
| Real brasiliano | 3,0406 |
| Dollaro canadese | 1,3940 |
| Yuan cinese | 8,1420 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,3600 |
| Rupia indonesiana | 15228,60 |
| Shekel israeliano | 4,7341 |
| Rupia indiana | 83,6520 |
| Won sudcoreano | 1418,99 |
| Peso messicano | 17,5449 |
| Ringgit malese | 4,2503 |
| Dollaro neozelandese | 1,5945 |
| Peso filippino | 57,815 |
| Dollaro di Singapore | 1,6618 |
| Baht tailandese | 41,870 |
| Rand sudafricano | 13,6875 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**13A09570**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 novembre 2013**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3431 |
| Yen | 131,58 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 26,966 |
| Corona danese | 7,4586 |
| Lira Sterlina | 0,83525 |
| Fiorino ungherese | 296,22 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7025 |
| Zloty polacco | 4,1801 |
| Nuovo leu romeno | 4,4423 |
| Corona svedese | 8,8375 |
| Franco svizzero | 1,2302 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,1755 |
| Kuna croata | 7,6213 |
| Rublo russo | 43,7160 |
| Lira turca | 2,7178 |
| Dollaro australiano | 1,4193 |
| Real brasiliano | 3,0874 |
| Dollaro canadese | 1,4042 |
| Yuan cinese | 8,1822 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,4113 |
| Rupia indonesiana | 15323,63 |
| Shekel israeliano | 4,7428 |
| Rupia indiana | 84,3000 |
| Won sudcoreano | 1427,51 |
| Peso messicano | 17,7168 |
| Ringgit malese | 4,2690 |
| Dollaro neozelandese | 1,6101 |
| Peso filippino | 57,976 |
| Dollaro di Singapore | 1,6679 |
| Baht tailandese | 42,093 |
| Rand sudafricano | 13,7370 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**13A09571**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 novembre 2013**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3394 |
| Yen | 132,86 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 26,996 |
| Corona danese | 7,4586 |
| Lira Sterlina | 0,83810 |
| Fiorino ungherese | 297,29 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7028 |
| Zloty polacco | 4,2045 |
| Nuovo leu romeno | 4,4535 |
| Corona svedese | 8,7967 |
| Franco svizzero | 1,2328 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,2065 |
| Kuna croata | 7,6218 |
| Rublo russo | 43,8100 |
| Lira turca | 2,7286 |
| Dollaro australiano | 1,4314 |
| Real brasiliano | 3,1002 |
| Dollaro canadese | 1,4026 |
| Yuan cinese | 8,1587 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,3843 |
| Rupia indonesiana | 15483,47 |
| Shekel israeliano | 4,7341 |
| Rupia indiana | 84,7040 |
| Won sudcoreano | 1436,57 |
| Peso messicano | 17,6466 |
| Ringgit malese | 4,2858 |
| Dollaro neozelandese | 1,6262 |
| Peso filippino | 58,420 |
| Dollaro di Singapore | 1,6720 |
| Baht tailandese | 42,359 |
| Rand sudafricano | 13,8735 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**13A09572**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Comunicato concernente il ruolo dei dirigenti

Si rende noto che in data 9 settembre 2013 è stato emesso il decreto ministeriale n. 465 registrato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 4 novembre 2013 al registro visti n. 1890, concernente il ruolo dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiornato al 1° gennaio 2013.

Il predetto ruolo è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

**13A09435**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Accreditamento di CAF CNA S.r.l. per l'esercizio provvisorio per l'attività di Agenzia per le imprese di cui al punto 4, lettera *a)* dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159.

La CAF CNA Srl, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 13 - c.a.p. 00161, iscritta al Registro Imprese con numero 04417981000, con decreto direttoriale del 5 settembre 2013 adottato dalla Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, è accreditata per l'esercizio provvisorio dell'attività di Agenzia per le imprese di cui al punto 4, lettera *a)* dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, negli ambiti territoriali delle Regioni Marche, Veneto e Lazio, con riferimento ai seguenti settori EA:

n. 01 - Agricoltura, pesca (coltivazione, allevamento);

n. 28b - Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d'impianti;

n. 29a - Commercio all'ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio;

n. 29b - Riparazione di cicli, motocicli e autoveicoli;

n. 30 - Alberghi, ristoranti e bar;

n. 35 - Pulizia e disinfestazione;

n. 39 - Acconciatori; Estetisti, centri benessere ed attività assimilabili; Tatuatori & Piercing; Tintolavanderie; Rimesse di veicoli; Attività di intermediazione affari; Installazione e gestione di giochi, videogiochi e lotterie; Circoli privati ed associazioni.

Il decreto di accreditamento ha la validità di un anno a decorrere dal 5 settembre 2013 (data di pubblicazione del decreto sul portale www.impresainungiorno.gov.it) ed è efficace dalla medesima data.

**13A09299**

### Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, rilasciate alla «C.I.P.E.S. S.r.l.», in Macerata.

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

C.I.P.E.S. srl - Via Arcangeli 19 - Macerata.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 18 ottobre 2013.

**13A09444**

### Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, rilasciate alla «GIA.DA. Verifiche elettriche S.r.l.», in Maniago.

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo: GIA.DA Verifiche Elettriche srl Via Umberto I, 81 Maniago (PN).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 3 ottobre 2013.

**13A09445**

### Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, rilasciate alla «VE.CO.VE.R. S.r.l.», in Villatora di Saonara.

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo: VE.CO.VE.R. srl Via XI Febbraio 21/B Villatora di Saonara (PD).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 25 ottobre 2013.

**13A09446**

### Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, rilasciate alla «Seven S.r.l.», in Guidizzolo.

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo: SEVEN srl Strada per Medole 33 Guidizzolo (MN).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 3 ottobre 2013.

**13A09447**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-275) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
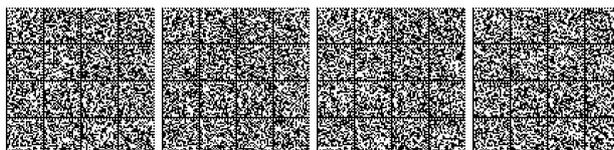
## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

**€ 1,00**